SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

318ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1970

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . *Pag.* 16523

Seguito della discussione:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

CIFARELLI 16544
CORRIAS Efisio 16552
ZANNINI 16560
ZUGNO 16524

IN MORTE DI GAMAL ABDEL NASSER, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARABA UNITA

PRESIDENTE 16524
COLOMBO, *Presidente del Consiglio dei ministri* 16523

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

M A S C I A L E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

SALARI. — « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica » (1333).

In morte di Gamal Abdel Nasser Presidente della Repubblica araba unita

C O L O M B O , *Presidente del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L O M B O , *Presidente del Consiglio dei ministri.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ieri, stroncato immaturamente, è scomparso Gamal Abdel Nasser, Presidente della Repubblica araba unita. È un gravissimo lutto per l'amico popolo egiziano e per il mondo arabo tutto. La morte di un uomo che da quasi vent'anni ha rappresentato una parte così eminente nella storia dell'Egitto contemporaneo e della più vasta solidarietà araba — quale che sia il giudizio di approvazione o di critica che la storia pronuncerà su alcune delle sue iniziative — non può non colpire dolorosamente coloro che durante questo periodo sono stati vicini al popolo egiziano e alle sue prove, così come agli altri popoli del Mediterraneo che aspirano alla prosperità, alla pace, alla affermazione della propria individualità.

La scomparsa di Nasser riesce particolarmente dolorosa in questo momento che lo trovava profondamente impegnato a cercare una soluzione politica agli angosciosi problemi della convivenza internazionale della sua regione; Nasser infatti era divenuto una delle forze che avrebbe potuto trasformare in realtà i voti espressi dall'ONU nel novembre 1967.

Nasser è sempre stato un capo coraggioso; in quest'ultimo periodo il suo coraggio era quello della moderazione che è sempre, soprattutto per un capo politico, la più difficile ed alta qualità di coraggio.

L'Italia, legata da tempi remoti con vincoli di amicizia al popolo egiziano, sensibile ai moti di liberazione e alle aspirazioni dei popoli privi di risorse, ha seguìto sempre con vigile interesse e benevola disposizione l'azione di Nasser. A tale azione, pur nella doverosa difesa dei diritti di quei nostri connazionali che, così numerosi, avevano contribuito al sorgere dell'Egitto moderno, l'Italia ha dato il sostegno della sua assistenza tecnica ed economica.

Così facendo, abbiamo voluto contribuire alla stabilità e al progresso in un settore geografico a noi così vicino e per noi vitale.

In tempi a noi più vicini, e purtroppo assai tristi, la condizione di affermato, e confermato, prestigio che Gamal Abdel Nasser si era conquistato nel mondo arabo gli ha permesso di svolgere, senza rinuncia ai suoi ideali o alle stesse delicate posizioni di potere assicurate al suo Paese, un apprezzabile ruolo nella realistica moderazione delle passioni scatenate dal conflitto arabo-israeliano.

Al popolo egiziano, al mondo arabo, da quest'Aula che ha ripetutamente ascoltato i meditati auspici del Governo italiano per una pace con giustizia nel Medio Oriente e l'indicazione della sua costante opera per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, vada l'espressione della commossa partecipazione e del dolore per la tragica scomparsa del suo più illustre figlio.

Il Governo e il popolo italiano sono vicini al popolo egiziano in questo momento drammatico e gli augurano di portare a termine con pari saggezza e con piena fortuna l'opera che lo scomparso Presidente aveva iniziato.

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*).

Profondamente compreso della dolorosa perdita che il popolo egiziano ed il mondo arabo ieri hanno subìto, il Senato si associa alle nobili espressioni di cordoglio testè pronunziate dall'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri per la morte di Gamal Abdel Nasser.

La personale e decisiva partecipazione del Presidente Nasser all'avvio della tregua d'armi nel Medio Oriente, ed il suo determinante intervento per interrompere gli ultimi drammatici eventi di Giordania, confermano il fermo proposito — di cui io stesso dalla sua viva voce raccolsi chiara enunciazione nel gennaio del 1959 — di cercare tenacemente di conciliare la doverosa difesa degli interessi del popolo egiziano e del mondo arabo con un equilibrio sicuro nel Medio Oriente e con una giusta pace nel Mediterraneo.

Prima di sospendere in segno di solidarietà con il popolo egiziano questa seduta, il Senato della Repubblica italiana invia espressioni di profondo cordoglio all'Assemblea nazionale egiziana, ed esprime l'auspicio che i successori del Presidente Nasser siano stimolati dalle accresciute difficoltà ad intensificare l'opera da lui avviata per concorrere — insieme a tutti i popoli amanti della giustizia — a conciliare il bene del proprio popolo con la pace nel Medio Oriente, nel Mediterraneo e nel mondo.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa in segno di lutto alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,25*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Zugno. Ne ha facoltà.

Z U G N O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, « L'Espresso » del 28 giugno 1970 riportava la dichiarazione di un giornalista svedese — Agne Hamrin — circa la mancanza di chiarezza, l'equivoco in una parola, di tanta parte del mondo politico, dei partiti stessi che sono il fondamento della democrazia nei vari Stati dove pur regna la libertà.

Il disegno di legge sul divorzio rispecchia purtroppo lo stesso e forse peggiore equivoco, e risente decisamente di equivoche ed antistoriche confluenze. Ma soprattutto in questo disegno di legge il problema del divorzio è stato presentato al Parlamento e soprattutto all'opinione pubblica italiana in un modo equivoco, minimizzato, ed in conclusione come una semplice soluzione di alcuni casi estremi, pietosi, in contrasto con le vere, reali finalità del provvedimento che giunge ad ammettere, contro la struttura stessa del nostro ordinamento giuridico in materia, il ripudio (perchè in fatto di ripudio si tratta) giustificato solo con l'attitudine riconosciuta alla separazione personale, anche solo di fatto e comunque determinata, anche dalla colpevolezza di uno solo dei coniugi, a trasformarsi in divorzio dopo un certo tempo. Indubbiamente erano molto più obiettivi i liberali tipo Salandra che,

nella relazione sul disegno di legge Zanardelli del 1902, con cui si tentò di introdurre il divorzio in Italia, diceva: « Occorre anzitutto che la questione del divorzio sia messa e mantenuta nei suoi termini. Troppo spesso e da più parti si è tentato e si tenta, per sincero impulso di passione o per meditato artefizio di polemica, di spostarnela. Ma noi non possiamo lasciar che i nostri propositi vengano fraintesi, che lo spirito pubblico venga deviato e che si tramuti in politica religiosa una questione la quale è e deve rimanere soltanto giuridica e sociale »; e oggi dobbiamo anche aggiungere che esiste un Concordato con la Santa Sede il quale è stato recepito nella Costituzione. Non è certo la Democrazia cristiana che è scesa in campo davanti a questo problema con giustificazioni religiose, anche se dalla religione cattolica la Democrazia cristiana deriva il suo programma politico (e l'Italia particolarmente la sua civiltà) per cui nessuno può negare la ricchezza e la solidità dei princìpi cattolici confermati da una millenaria esperienza; ma la Democrazia cristiana, partito politico aconfessionale, ha affrontato questo problema soprattutto con la preoccupazione propria di cittadini e legislatori che intendano mettere in evidenza le gravi ripercussioni di ordine morale e sociale, e quindi politico, che la introduzione del divorzio provocherebbe mentre è proprio l'equivoco laicista, tanto eterogeneo in valori fondamentali e stranamente unito a sostenere il divorzio, che ha viziato tutto il dibattito con la impostazione stessa del grave problema.

Se, come diceva Salandra nel 1902, il problema deve rimanere sul piano giuridico e sociale (e, dopo il Concordato, anche internazionale) bisogna considerare attentamente, fin dall'inizio, quanto si legge nella relazione Viglianesi sul libro I del codice civile del 1865: « Il progetto esclude affatto l'idea del divorzio, ossia dello scioglimento del vincolo matrimoniale non per motivi religiosi, ma per motivi dettati dalla società civile »; e si polemizzava contro l'affermazione che « l'indissolubilità matrimoniale sia una conseguenza dell'elemento religioso » mentre al matrimonio civile si connetterebbe necessariamente il divorzio aggiungendo che l'indissolubilità della religione cattolica non esclude che ragioni di indole naturale e civile inducano a prescrivere l'indissolubilità del vincolo civile. Per tali ragioni soltanto il legislatore, nella piena coscienza del suo diritto, scrisse nel codice la semplice ed augusta parola dell'articolo 148: « Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi ».

Sembra di sentire l'eco di successive parole, scritte poi nel Concordato. Ma questo dice anche, come si legge sotto la voce « divorzio » nel grande Dizionario enciclopedico del 1956: « La coraggiosa opposizione del legislatore liberale del secolo scorso, sostenuta da vaste correnti di opinione pubblica e dal consenso di forti giuristi anche laici (ricordiamo Polacco, Gabba, De Ruggiero), ha contribuito a conservare una particolare fisionomia alla famiglia italiana ».

« L'introduzione del divorzio in un sistema giuridico non è invero una questione di un semplice particolare: comporterebbe piuttosto un completo spostamento nella concezione dell'essenza giuridica del matrimonio. Matrimonio solubile e matrimonio indissolubile sono due istituti radicalmente diversi che hanno solo la parvenza di una comune sostanza ».

Un ordinamento che ammetta o introduca quindi la dissolubilità del matrimonio, crea un istituto del tutto particolare, diverso ed autonomo, rispetto all'ordinamento che riconosce fondamentalmente l'indissolubilità del matrimonio.

L'introduzione del divorzio costituisce infatti la scelta di un modello di vita familiare caratterizzato sotto il profilo giuridico dalla instabilità: più ancora del divorzio occorre considerare come la possibilità del divorzio mini alla base il matrimonio, ogni matrimonio, fin dall'origine, addirittura prima ancora che si celebri, per la prospettiva tutta diversa che si apre davanti ai futuri coniugi.

È nel tentativo di limitare tali conseguenze che la stessa URSS è arrivata a prescrivere un minimo di sei mesi di fidanzamento prima della celebrazione del matrimonio.

Istituto profondamente e sostanzialmente diverso quindi il matrimonio dissolubile, che impone un ordinamento ad esso coerente che

non può quindi surrettiziamente, furtivamente quasi, essere inserito in un ordinamento qualitativamente diverso. Presso i Romani il divorzio o ripudio (infatti si chiamava *repudiatio* la dichiarazione fatta dall'altro coniuge di sciogliere il matrimonio) era una mera conseguenza della concezione del matrimonio come rapporto determinato da un accordo continuo (*affectio maritalis*); venendo meno questo accordo il matrimonio non poteva in nessun modo perdurare, ed era nulla ogni preventiva pattuizione di non fare il divorzio. Ora il disegno di legge che stiamo esaminando è, da una parte, un grosso equivoco, presentandosi come la soluzione di alcuni casi pietosi (aprendo in realtà le porte al più ampio divorzio) e d'altra parte non configura un vero e proprio istituto del matrimonio dissolubile in quanto lascia invariata tutta la legislazione sul matrimonio caratteristicamente indissolubile, soprattutto non affrontando due grossi temi che sono veramente fondamentali per una normale vita della famiglia e cioè un organico e moderno riordino del codice del diritto di famiglia e dei relativi regimi patrimoniali.

E questo per aprire gli occhi alle famiglie italiane che sono state letteralmente assalite da una propaganda che ha insistito sul « piccolo divorzio », sui casi pietosi: in realtà, e lo conferma un'esperienza vasta nello spazio, nei più diversi popoli e per lunghi periodi, si apre davanti alle famiglie italiane una china che si concluderà col riconoscimento di cause sempre più vaste fino a raggiungere casi come il mutuo consenso o per crudeltà mentale e per i più futili motivi.

Il Gibellini nel suo studio: « Il matrimonio nella legge naturale » così riassume le principali tappe di laicizzazione del matrimonio, su documentazione di autori e libri generalmente molto noti e diffusi: *a*) divorzio ristretto a pochi casi e concesso dall'autorità pubblica; *b*) la legge favorisce sempre più il divorzio; *c*) divorzio per consenso mutuo, ma tuttavia concesso dall'autorità; *d*) divorzio a richiesta di uno solo dei coniugi, ma tuttavia concesso dall'autorità; *e*) matrimonio libero: assenza totale di ogni intervento della società nella formazione e nella rottura del legame coniugale; *f*) libero amore, nella forma più materialistica e radicale: libertà sessuale più assoluta; i divieti in materia sono da considerarsi dei tabù sociali.

Si può quindi affermare che il divorzio non può essere deciso alla luce di ideologie o dall'autorità di pensatori favorevoli o sfavorevoli: i sofismi, le motivazioni, le perplessità « sono sufficienti a togliere certezza e fulgore alla verità » che essi credono di affermare. Il vero giudizio si può esprimere sulle istituzioni concrete: purtroppo si deve constatare come l'uomo moderno, così facile alla contestazione assoluta e globale, illuso molte volte di rivendicare così una sua autonoma personalità (dimenticando l'istintiva sua propria aspirazione al trascendente per cui nulla al mondo lo soddisferà mai perchè creatura di Dio e a Dio destinato), non s'accorge che il vero giudizio anche sul divorzio deve essere: se il divorzio produce buoni frutti è buono, se le sue conseguenze sono perniciose è cattivo.

E la profonda ragione per cui la Chiesa ha sostenuto la indissolubilità del matrimonio va ricercata appunto qui, cioè nelle rovine del divorzio, nella sua stessa enunciazione. Oggi le conseguenze funeste, passate e attuali della legge divorzista, in vari popoli, sono palesi; e la confutazione storica, come vedremo subito, è sotto i nostri occhi.

E se noi condividiamo la posizione al riguardo della Chiesa è perchè ha dimostrato una sua facoltà divinatoria, presaga dei disastri che l'ha resa felicemente immobile sul piedistallo della indissolubilità.

La realtà è che l'indissolubilità del matrimonio, come scrive il professor Santoro Passarelli, è un bene di tutti i matrimoni e di tutte le famiglie italiane. È un bene irrinunciabile per il suo inestimabile valore: non è un bene solo di coloro che, oltre a dirsi cattolici, sentono e vivono da cattolici. Per questo è considerato un bene indefettibile, dell'intera società civile, il riconoscimento che l'indissolubilità ha nella nostra legislazione; e ciò si comprende bene se si ha riguardo, come detto sopra, al tempo in cui fu fatto il codice civile unitario, una tradizione schiettamente laica che fu valutata e difesa da laici che, pur in quella contingenza, non nutri-

vano certo sentimenti di devozione verso la Chiesa.

Del resto, diceva Augusto Comte che « uno dei meriti più grandi della Chiesa cattolica verso la civiltà è stata quella di avere dato stabilità e resa inconcussa la indissolubilità del matrimonio ».

Ma filosofi certamente non sospetti di clericalismo hanno fatto affermazioni su questo tema che debbono far meditare chiunque sia responsabile della cosa pubblica, se non cova nell'animo vieti, inconfessabili, inattuabili fini di vendetta, direi di persecuzione.

Ha affermato Russel, pur distinguendo tra diritto e costume, « che è desiderabile che tale costume non sia propenso al divorzio ».

E Kant: « Il matrimonio è l'unione di due persone di sesso differente... per la durata di tutta la vita ».

Ed Hegel: « Il vincolo spirituale del matrimonio è elevato al di sopra delle accidentalità delle passioni e del mutevole arbitrio del soggetto ... Il matrimonio è di per sè indissolubile e le legislazioni positive dovranno assistere tale indissolubilità ».

E L. Taparelli nel suo « Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto » concludeva: « è dunque contro ragione e contro natura per sè il divorzio ».

Tali enunciazioni risultano di maggiore evidenza se si esamina, sia pur brevemente come qui ci è consentito, come nel tempo il matrimonio e la famiglia sono stati considerati dai vari popoli.

È noto come valenti studiosi hanno ricercato scientificamente i popoli che, anche ai nostri giorni, sono allo stesso livello dei popoli primitivi, che hanno cioè mantenuto le stesse credenze religiose e le medesime consuetudini morali come ad esempio nell'Africa sono: i Watwa nell'Urundi, i Bagelli nel Camerun, i Bambuti sull'Ituri, i Batwa nel Ruanda, i Nigrilli, i Boscimani e altri ancora. Nell'Asia gli Andamanesi, i Negritos delle Filippine, eccetera. Nell'America alcune tribù della Terra del Fuoco, della California (Hoka, Penuti, Iuki, Algonchini), alcune tribù indiane del Nord-Ovest interno (Selish), e così via. Nell'Australia, alcune tribù sud-orientali: Kulin, Kurnai, Iuin e altre.

Ora si è rilevato che presso tali popoli la monogamia di massima, o almeno di fatto, è la forma di matrimonio assolutamente dominante. L'indissolubilità del vincolo matrimoniale, non è certo del tutto eguale: esso è meno saldo tra i primitivi settentrionali. È degno di nota, poi, il fatto che presso alcune tribù (Pigmei dell'Africa, Boscimani) il matrimonio non si scioglie più quando ne è nato un bambino. Presso queste tribù l'infedeltà coniugale è punita con pene severe. Gli uomini primitivi hanno un concetto assai elevato della morale e di Dio, che onorano con sacrifici, e praticano la monogamia, come afferma la scrittura dei primi uomini.

Ora, anche se è ben vero che non sosteniamo la legge monogamica e indissolubilista perchè i primitivi sono monogamici e indissolubilisti, ma il fondamento su cui si basa è un altro, è certo che i primitivi, con le loro leggi e la loro morale, costituiscono la fonte limpida cui si attinge con maggiore purezza e sicurezza la norma fondamentale del vivere familiare.

Nessuno, come dirò in seguito, e specie un partito moderno come la Democrazia cristiana, avverte di più le profonde trasformazioni della società italiana e l'esigenza, quindi, di riforme del diritto di famiglia, ma nella sua visione globale e non settoriale con lo specioso apparente fine di dirimere situazioni incresciose. È strano come, dopo una esperienza di 25 anni, in cui, per carenza di riforme organiche e globali, avvertiamo tutti situazioni contraddittorie e talvolta caotiche pur nel grande progresso realizzato in campo economico e sociale, proprio nel campo più determinante della stessa nostra civiltà, ci siano forze che insistono su riforme settoriali, dimenticando la famiglia, la società nel suo complesso. Per questo occorre esaminare più generalmente le cause che hanno prodotto il divorzio e i risultati ottenuti dove il divorzio si è attuato.

Seguendo il Guidetti « Perchè no al divorzio » ed il Taparelli, nell'opera sopra citata, si può affermare che è documentato dagli storici che, sempre, la smania del divorzio è concomitante alla dissolutezza generale di un popolo; la disonestà nei costumi genera il desiderio di divorziare, ne esige la legge, tende

a ottenerla e la ottiene. Il divorzio poi, concesso, aumenta la disonestà generale.

« Apriamo ora la storia — scrive il giurista del diritto naturale Taparelli dopo aver esaminato alcuni aspetti della legge di indissolubilità matrimoniale nella natura — e ci mostrerà un fatto, di cui se la filosofia voglia cercare le cause vi troverà la conferma del principio finora stabilito (dell'indissolubilità). In ogni Nazione che abbia progredito nelle vie della corruzione, proporzionale al corrompersi è stata la smania del divorzio: incominciando dall'antica Roma e venendo fino alla rivoluzione di Francia, l'osservazione è costante. Qual è la ragione di tal fatto? Non è difficile ravvisarla: quanto più un popolo è corrotto tanto più è incapace di dominare, con la ragione, le passioni e gli appetiti perpetuamente mutabili; dunque, tanto più è incapace sia di formare con saggezza i vincoli maritali, sia di portarne con costanza il peso, sia di scemarne con ragionevole amorevolezza gli incomodi. Dunque, quanto più cresce la corruzione, tanto deve crescere più ardita la smania del divorzio. Ma la corruzione è contraria alla ragione e alla natura: dunque, è contro ragione e contro natura per sè il divorzio ». Anche per questo mi sia consentito sottolineare che la Chiesa, per sua missione, opposta alla corruzione morale, ha propugnato sin dall'inizio il principio della indissolubilità del matrimonio, anche se ha incontrato nei primi secoli delle difficoltà, trionfando però pienamente dopo il Mille. E ancor oggi la Nota vaticana del 13 giugno 1970, anche qui rispettosa della sovranità e della laicità dello Stato, non esita a ribadire decisamente: « Esula completamente dall'oggetto della presente Nota ogni accenno al problema del divorzio in sè stesso: in merito al quale sono ben note la dottrina della Chiesa cattolica e la posizione della Santa Sede. Essa anche in questa occasione non può che confermarle ».

La verità è, come dimostra il Satta nel suo studio sul divorzio del 1969, che « al matrimonio è sempre stato attribuito fin dai primordi un carattere sacro. Sacro rimane; e sacro, al di fuori di ogni riferimento a religioni positive, significa che è un atto dello spirito, anzi la sola vera testimonianza dello spirito umano. Qui sta la ragione della sua indissolubilità ».

Quindi testimonianza dello spirito, socialità, sacralità (da non confondere con la sacramentalità del matrimonio cristiano) e dovere sono i veri e vari aspetti della giustificazione della indissolubilità del matrimonio come « suprema e ardua regola morale di una umanità consapevole ».

Purtroppo sappiamo che molti Stati (alcuni da secoli, altri da date più recenti) hanno introdotto il divorzio. Così in Austria fu introdotto con la legge 6 luglio 1938; in Belgio fin dal 20 settembre 1792; in Bulgaria nel 1945; in Cecoslovacchia, introdotto nel 1783, soppresso nel 1855, riappare nel 1919; in Danimarca fin dal tempo della Riforma protestante, nel 1582; in Francia appare con la Rivoluzione, nel 1792; è abolito nel 1826, riappare nel 1884; in Germania nel 1900; in Grecia nel 1940; in Inghilterra verso la fine del secolo XVII; in Jugoslavia nel 1943; nel Lussemburgo nel 1804; nel Principato di Monaco nel 1907; in Norvegia è presente dal 1687; in Olanda entra con la Riforma; in Polonia nel 1950; in Portogallo nel 1910; in Romania nel 1865; in Svezia nel 1734; in Svizzera nel 1876; in Turchia nel 1926; in Ungheria nel 1865 e nell'URSS nel 1918. Ma domandiamoci: il divorzio ha fatto progredire i costumi, ha risolto i mali della famiglia e quindi della società, in una parola, ha costituito elemento di progresso civile e sociale per i popoli che hanno introdotto il divorzio?

Altri colleghi hanno dimostrato le conseguenze deleterie e deterioranti del costume, della saldezza della famiglia e della società. Io mi limiterò a citare alcuni dati significativi al riguardo:

1) negli USA su circa un milione e mezzo di matrimoni si hanno circa 400 mila divorzi all'anno e mezzo milione di bambini, oltre gli illegittimi (ciò che non diminuisce ma si aggrava con il divorzio), restano senza famiglia per colpa del divorzio;

2) nell'URSS si celebrano ogni giorno circa 6.000 matrimoni e si hanno oltre 2.000 divorzi al giorno (cioè più del 30 per cento);

3) negli USA vi erano nel 1948 circa 6 milioni di figli che vivevano con genitori ri-

sposati di cui la metà erano figli di coppie divorziate;

4) ma il fatto più clamoroso e che deve scuotere la coscienza di ogni persona responsabile, specie in Parlamento, è il fenomeno della vasta delinquenza minorile nei figli dei divorziati riscontrabile ovunque vige il divorzio. Ecco alcune medie nazionali: nella Costarica proviene da famiglie divorziate il 62,5 per cento dei delinquenti sotto i 18 anni; nel Belgio il 57,89 per cento; nell'Austria il 50 per cento; nell'Ungheria il 43,97 per cento; nel Messico il 31,52 per cento; nella Francia il 27,46 per cento e così via;

5) quanto affermato dal professor Enrico Morselli e cioè che nessuno nega: *a*) che un numero di divorziati eccessivamente maggiore dei coniugati e celibi, fino al decuplo e al centuplo, non termini la vita col suicidio; *b*) che un numero poco minore di divorziati non finisca con l'impazzire, s'intende esclusione fatta di coloro che erano pazzi prima del divorzio; *c*) che il tributo pagato dalla categoria dei divorziati al delitto non sia maggiore, in ambo i sessi, di quello pagato dalle altre categorie di persone; *d*) che fra le donne in stato di divorzio non si conti un numero veramente straordinario di prostitute.

È indubbio che la situazione, se si approvasse il disegno di legge in esame, si riprodurrebbe inesorabilmente anche in Italia. È l'istituto del divorzio che per sua natura produce tali conseguenze.

Ecco perchè molti Stati hanno rifiutato sempre di ammettere il divorzio: e sono Stati europei come l'Italia, l'Irlanda, la Spagna, oltre l'Andorra e S. Marino, e Stati americani come il Brasile e la Columbia, il Cile, l'Argentina e il Paraguay. In realtà bisogna poi dire che nessuno Stato, a ben guardare, è veramente divorzista, nel senso che conceda facilmente il divorzio. Al fondo di ogni legislazione divorzista e degli stessi divorzisti c'è chiara la convinzione che è « immensamente preferibile la indissolubilità al divorzio ». Infatti ogni Stato va creando restrizioni sempre maggiori. Così il divorzio che in Russia in un primo tempo (1918) era concesso ed era divenuto uno stato di fatto che poteva essere registrato o no secondo l'arbitrio degli interessati (articolo 20 del codice del 1927), per i risultati negativi fu regolato con i decreti del 1936 e 1937. Nel 1938 si ebbero così per tutta l'URSS un numero di divorzi inferiore del 35 per cento rispetto al 1936. Ora il governo sovietico lancia una battaglia in favore della famiglia: proibisce severamente la pubblicità di scandali, la prostituzione legale, i *music-hall*, le riviste *extradry* e i concorsi di *pin-up;* nel contempo la stampa, gli spettacoli e l'educazione sono mobilitati per esaltare la missione della madre e della famiglia. In Inghilterra personalità autorevoli propongono ritocchi alla legge: « Sarebbe ben cattiva cosa — dice lo stesso Censore della Regina — se la gente si sposasse, sapendo di poter annullare il matrimonio, qualora esso non soddisfacesse ai propri gusti ». In Francia l'incaricato dei Corsi delle Facoltà di diritto propone mutamenti alla legge 27 luglio 1884 troppo aperta ad una moltitudine di casi. E, nello stesso senso, una misura del Governo di Vichy tende a limitare le possibilità di divorzio. In Bolivia il Presidente della Giunta al Governo denuncia la legge divorzista del 15 aprile 1932 perchè « ha alterato fondamentalmente il regime familiare e la stessa morale sociale... È indispensabile che il potere corregga questi errori che hanno scosso fondamentalmente la Nazione ». Così in altri Stati.

Le stesse autorità americane sono convinte che il problema del divorzio va risolto ad ogni costo: « La famiglia americana è stata devastata da un processo cancrenoso che per poco non ha minacciato di distruggere questa cellula fondamentale dell'esistenza umana nella società civile ».

Gli è che il matrimonio è un bene comune che lo Stato deve tutelare e non può abbandonare al capriccio, alla voluttà di ciascun membro della comunità se è vero, come è vero, che lo Stato ha per fine la comune felicità temporale, il massimo bene supremo fra quelli umani naturali: esso deve infatti promuovere il bene umano in tutti i settori della vita sociale, il vivere virtuoso della comunità. E sono sentimenti, aspirazioni profonde che ogni uomo attende, anche inconsciamente, che siano soddisfatti. Ed è qui che si dimostra da parte di una

classe dirigente — particolarmente da parte del Parlamento, rappresentante non superficiale nè immediato, ma profondo e lungimirante di un popolo — quella cosiddetta prudenza politica che consiste appunto nel realizzare in uno Stato quei doveri civici di cui i cittadini condividano la pratica applicazione di essi. Lo stesso Ministro liberale Conforto, davanti alla proposta di divorzio dell'onorevole Morelli nel 1880, non esitò a rilevare « che la questione del divorzio espressamente risolta in senso negativo nel dibattito per l'approvazione del codice civile del 1865 non risultava fosse stata in seguito sollevata in alcuna di quelle sedi che interpretano la coscienza popolare e che pertanto hanno titolo per proporre concretamente problemi effettivamente sentiti dalla comunità nazionale ». È questa l'espressione di un'autentica prudenza politica, che non può essere completamente scomparsa nella coscienza di uomini di partito, che pur rivendicano quegli indirizzi politici e che personalmente sappiamo aperti, razionali e responsabili.

Conseguenze. Certo le vittime più dirette ed innocenti del divorzio sono i figli ed ho sopra riportato alcuni dati che dimostrano il dramma inflitto, a milioni di ragazzi, dal divorzio. Ma vale la pena di richiamare la constatazione di un eminente sociologo (K. Davis): « Dopo aver contratto una unione che è socialmente definita, che implica mutui diritti e obblighi e che ha chiaramente, come sua principale funzione, l'educazione della prole, i genitori si separano e così privano il figlio dell'ambiente che gli è socialmente prescritto. Se egli rimane con un genitore, gli manca l'altro — una reale perdita, perchè ognuno dei due genitori assolve un compito necessario e complementare alla vita del figlio —. Se il genitore col quale rimane si risposa, il figlio decade nella condizione di figliastro.

Se egli vive ora con l'uno ora con l'altro dei genitori, si dovrà adattare a due ambienti familiari diversi, e spesso a due diverse situazioni di figliastro, e correrà perciò il rischio della discontinuità del suo sviluppo emotivo e intellettuale ».

Uno psichiatra, il dottor I. S. Placet, direttore di una clinica dove si curano problemi di delinquenza minorile, conferma questo giudizio e osserva: « I figli di genitori divorziati soffrono di un senso di insicurezza; qualunque sia il loro esteriore, si troverà in qualche settore un'angosciosa mancanza di morale, un metaforico penzolar del capo ». E il dottor Kenneth Johnson della Scuola sociale della Columbia University dice: « Immaginate che trecentomila bambini siano colpiti dalla paralisi infantile. Ebbene l'urto emotivo dei figli dei divorziati è più violento di quello che nel fisico provoca la paralisi ».

Vari studi hanno dimostrato che sui figli il divorzio ha come immediata conseguenza: *a*) spesso un'aberrazione morale e sociale a vari gradi di gravità; *b*) eventualmente un concetto erroneo delle relazioni familiari che il fanciullo apprese a casa; *c*) trasferimento di questo concetto erroneo nella sua propria vita coniugale. Di conseguenza l'instabilità matrimoniale diventa « ereditaria » e si moltiplica in proporzione geometrica.

In realtà sono i figli, la società, che vogliono, che impongono la famiglia e, in definitiva, quindi, la difesa della famiglia, che postulano l'indissolubilità del matrimonio, anche a costo del sacrificio della libertà e degli interessi dei genitori. La famiglia deve essere sottratta a due egoismi, egualmente pericolosi che la insidiano: l'egoismo dell'individuo e l'egoismo dello Stato. La società domestica non è di origine storica, ma di origine naturale.

Ancora oggi, infatti, presso alcune tribù africane (i Boscimani ed i Pigmei) il matrimonio, dicevo sopra, diventa indissolubile quando ne è nato almeno un figlio; e nelle stesse Costituzioni bulgara, polacca ed ungherese, considerando le terribili conseguenze negative dell'URSS, vi è un articolo che proibisce il divorzio se questo pregiudica gli interessi dei figli. Realtà: come dice il Guarino, « il matrimonio non è fatto per i coniugi soltanto, ma è fatto, più comprensivamente, per la famiglia, e la famiglia ha connotati praticamente e giuridicamente diversi a seconda che vi siano o non vi siano figli. Come risulta dal primo comma dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 147 del codice civile, è dovere pari e concorrente dei coniugi il mantenere, l'educare e l'istruire

i figli nati dal loro matrimonio: appunto per ciò il codice civile assegna ad ambedue i coniugi, a pari titolo, la titolarità della *patria potestas* sui figli minori di età. Questa indicazione è molto importante, perchè pone il problema se il matrimonio possa essere sciolto per divorzio allorchè da esso sono derivati figli (legittimi) e questi figli non abbiano ancora raggiunto i ventun anni, o quanto meno gli anni diciotto della loro emancipazione.

È un grave problema che — dice sempre il Guarino divorzista — io personalmente tenderei a risolvere in senso « antidivorzistico ». Purtroppo il disegno di legge Fortuna lo dimentica completamente.

E con i figli la vittima del divorzio è la donna, la normale e buona madre di famiglia di cui l'Italia è ancora ricca, nonostante tante apparenze che cercano di oscurare i sacrifici di milioni di madri. Sono buone mogli e madri di gente che lavora — a tutti i livelli — nelle città e nelle campagne che, dopo aver dato tutto il loro affetto, offerto il fiore della loro giovinezza per la felicità di un uomo e di una famiglia, si trovano, senza alcuna loro colpa, abbandonate, ripudiate, sole, senza lavoro, senza assistenza, senza pensione, senza nessuna legge che protegga questo loro onorevole e socialmente meritorio passato davanti ad un marito incosciente, che lascia, magari per seguire una sgualdrina, il tetto coniugale. Nè si parli di eguaglianza, nè di pari libertà dei coniugi: il legislatore potrà fare tante cose, una donna potrà ben essere magistrato o tranviera o postina, ma un uomo non potrà mai essere madre e sentire, come questa, la piena, tremenda responsabilità della famiglia e dei figli. Gli è che l'istituto del « divorzio » non è richiesto per i bisogni della parte sana e della più evoluta della popolazione, ma della parte imperfetta, ammalata, degenerata e quindi degli elementi antisociali o, meglio, subsociali. Questi sono i veri destinatari del divorzio e coloro che particolarmente intendono rappresentare gli onorevoli Fortuna e Baslini.

Per questo sorprende che nonostante tante esperienze negative che si sono accumulate sempre più negli Stati che hanno introdotto il divorzio; nonostante si sia ormai dimostrato ampiamente da sociologi illustri che il divorzio « nato per curare i malanni del matrimonio ha finito per uccidere il malato che voleva curare »; nonostante che la statistica dimostri che i pluri-divorziati più evoluti tenderebbero a realizzare « l'ultimo matrimonio » col primo coniuge della vita (sottolineando così che le vere motivazioni che stanno a fondamento dei fallimenti familiari e quindi del divorzio sono sostanzialmente ragioni di « immaturità umana », cioè casi che si devono curare e non generalizzare); nonostante gli stessi Governi liberali durati tanti decenni abbiano sempre respinto l'introduzione in Italia del divorzio perchè, come diceva l'on. Belotti sul progetto di legge Marangoni e Lazzari del 13 dicembre 1919 « ... appunto per gli stessi princìpi liberali ... crediamo che non sarebbe buona norma ed anzi sarebbe una ingiustizia ed una assurdità il dimenticare come la vasta coscienza cattolica del nostro Paese insorge vivamente contro tale progetto »; nonostante infine precise proposte di legge siano giacenti da anni in Parlamento per una vera, moderna e globale riforma del diritto di famiglia, che presenta la nostra impostazione della indissolubilità come legata da una parte alle più recenti ed approfondite acquisizioni della scienza e dall'altra al superamento di una concezione giuridica della disciplina matrimoniale nel quadro delle sue componenti individualistiche caratteristiche del secolo passato; nonostante e dopo tutto questo, un ramo del Parlamento italiano ha già approvato il disegno di legge che stiamo ora discutendo qui al Senato e che va contro le esigenze dei figli, delle donne, della famiglia e della società, ma anche contro le tendenze e le nuove esigenze dei tempi e dei tipi di società che stanno nascendo.

« Ma » si dice « noi vogliamo solo il " piccolo divorzio " ». Difatti il progetto presentato sarebbe limitato solo a casi pietosi, ben definiti che sarebbero infine « un temperamento al principio della indissolubilità del matrimonio ».

È molto significativo però che questo " piccolo divorzio " ha turbato non solo gli antidivorzisti (cattolici e non cattolici), ma

anche i divorzisti (per es. il movimento Salvemini), i quali hanno definito questo progetto una ipocrisia, un opportunismo. Ben a ragione quindi la Falcucci, nella sua relazione di minoranza, precisa che « la fortuna del disegno di legge Fortuna sta nella sua superficialità empirica: esso può così opportunamente tener unito il fronte divorzista che altrimenti sarebbe costretto a dichiarare esplicitamente i suoi punti di arrivo ». Ma è questa superficialità che proprio il Senato deve evidenziare, rivelare al popolo italiano.

Sono a tutti noti i casi di scioglimento del matrimonio proposti nel disegno di legge in esame, la cui gravità risulta evidente da alcune sintetiche osservazioni:

1) ad esempio, mentre nel disegno di legge Sansone del 26 ottobre 1954 erano previsti cinque casi di scioglimento, nel disegno di legge Fortuna-Baslini sono previsti in realtà almeno 18 casi di scioglimento;

2) mentre nel citato disegno di legge Sansone occorreva una condanna a 15 o più anni di reclusione, qui bastano anche se provenienti da più sentenze « 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi »;

3) mentre nel citato disegno di legge Sansone un coniuge doveva aver abbandonato la famiglia o rendersene separato per almeno 15 anni qui bastano cinque anni;

4) si aggiungano poi molti altri casi dove basta essere stati condannati « a qualsiasi pena detentiva » quindi anche di un solo anno.

Ben a ragione dice nella sua pregevolissima relazione la Falcucci che « nei casi di pena detentiva previsti dall'articolo 3 il divorzio si aggiunge praticamente come ulteriore pena contraddicendo il carattere di pena emendativa, di recupero sociale che essa deve avere ».

Si dimostra quindi che la strada del divorzio è una china sulla quale non ci si ferma. E di caso pietoso in caso pietoso si arriva ad ammettere il ripudio anche verso il coniuge senza colpa. È vero quindi che " il piccolo divorzio " in esame vuole in realtà introdurre la più larga concezione di divorzio che possa essere immaginato « consentendo persino la scioglimento del matrimonio esclusivamente sulla base della volontà di uno solo dei coniugi », creando, tra l'altro, un caso giuridico di grande rilievo perchè trasforma un negozio bilaterale in negozio unilaterale senza alcuna giusta causa.

È eufemistico quindi chiamare questo disegno di legge « estensione di casi di scioglimento » trattandosi di vere occasioni offerte, di incitamento allo scioglimento del matrimonio superando il concetto — caratteristico degli ordinamenti giuridici moderni — del divorzio *ex iusta causa* dove il divorzio (anche se c'è mutuo consenso) viene a dipendere, « nei limiti stabiliti dalle singole legislazioni, dal prudente criterio dei giudici ». Qui diventerebbe automatico.

La stessa Roma nei suoi periodi migliori ammetteva il divorzio per entrambi i coniugi, ma solo per « giusta causa » in contraddittorio con la controparte.

Ma si potrebbe andare più indietro nel tempo e vedere come nell'Aram (Alta Mesopotamia) (vedi Edoardo Volterra in « Studi Orientalistici) nel V secolo a. c. risulti ad esempio:

1) che in un documento di Nippur della terza Dinastia di Ur, in un processo fra due coniugi, il ripudio della moglie è concesso solo dopo che il marito ne ha provato la colpa: ed anche in questo caso il marito deve dichiararsi disposto a pagare il prezzo dell'abbandono;

2) che nel diritto babilonese e aramaico l'uomo aveva sempre la facoltà di cacciare di casa la donna « esponendosi però a gravi sanzioni ».

Eppure il matrimonio musulmano era un contratto di puro diritto civile il quale aveva per oggetto il semplice godimento della donna ed esulavano da esso motivi sociali che nel tempo sono andati sempre più affermandosi e che nessuna parte politica di quest'Assemblea comunque respinge.

Ora noi con il disegno di legge Fortuna facciamo scendere i costumi, la nostra civiltà, a livelli ben inferiori a quelli babilonesi e dei popoli sottosviluppati e questo lo chia-

miamo (vedi ironia!), progresso, allineamento ai popoli più progrediti.

Se esistono, come esistono, casi pietosi, a questi e solo a questi dobbiamo pensare senza aprire porte, con specchi contrapposti, dove i casi e le figure diventano infiniti. Perchè ha ragione un chiaro giurista (il Satta) che nel 1969 scriveva: « il difetto di tutti i nostri ragionamenti è in sostanza quello di puntare sul caso o sui casi singoli, dimenticando che l'istituzione del matrimonio ha un valore essenzialmente sociale, e " sociale " è il motivo ispiratore della sua disciplina: e ciò comunque anche nei Paesi (e soprattutto in questi) che hanno rifiutato le altre strutture sociali, ma sono diventati subito prudenti dopo la prima fiammata ideologica di fronte al *consortium vitae* ». E anche qui soccorre l'esperienza: si sa infatti come gli uomini della Rivoluzione francese dopo qualche anno di esperienza negativa abolirono il divorzio e che in molte nazioni, dopo negative varie esperienze divorziste, si sta scoprendo che l'unico rimedio possibile sarà l'abolizione del divorzio.

È una conclusione alla quale i popoli, civilizzandosi e maturandosi effettivamente, si avviano e che, come dice il Goffi, trova un'indiretta conferma in una tradizione orientale riespressa recentemente da Evdokimov, che addirittura ritiene che il matrimonio dei vedovi non è un matrimonio perfetto tanto l'unico matrimonio è il vero matrimonio.

Ma qui interessa rilevare come è sempre il principio dell'indissolubilità che, dopo tanti sbandamenti della società e dei suoi rappresentanti, si fa strada confermando (sotto un aspetto puramente civile) l'intuizione e quindi i princìpi della dottrina cattolica che qui noi rivendichiamo come cittadini, per il bene di tutti i cittadini e di un ordinato vivere civile.

Noi vogliamo tenere ben distinte le sfere di competenza dello Stato e della Chiesa per cui se il fine ecclesiastico « tende all'ordine della Chiesa e alla salvezza delle anime », quello dello Stato deve tendere al bene comune « ossia fondare e conservare la pace fra i cittadini » (San Tommaso).

Ma è ben noto che l'ambito statale non si esaurisce in aspetti tecnici, ma bensì si allarga ai valori morali riguardanti il buon vivere sociale nel suo aspetto giuridico civile o di moralità pubblica (*bonus civis*).

In rapporto alla competenza legislativa, quindi, lo Stato ha potere di determinare, in norme giuridiche, il diritto naturale (che scaturisce dalla natura umana socievole), in quanto distinto dalla legge naturale. L'ordine civile poggia « sull'inconcusso fondamento, sulla roccia incrollabile del diritto naturale »: lo Stato ha potere-diritto di interpretarlo, in modo autentico, mediante leggi civili (Summa theol. II, II, 147, 3). Suo compito è applicare autoritativamente alla vita sociale il diritto naturale mediante norme legislative, e statuire sull'opportunità sociologica di queste. Se così non fosse, lo Stato sarebbe dipendente dalla Chiesa nelle sue radici giuridiche, non sarebbe autonomo circa il mezzo idoneo ad attuare il bene comune del vivere civico. L'ordinamento giuridico civile non sarebbe sufficientemente originario.

P R E S I D E N T E . Senatore Zugno, lei legge da cinquanta minuti. Concorra a rendere meno penosa la lunga attesa dei suoi colleghi; abbiamo ancora tre oratori stamattina.

Z U G N O . Lei sa bene, signor Presidente, come questo sia un grosso problema. . .

P R E S I D E N T E . Il problema è grossissimo, ma più ci mettiamo sopra discorsi e più diventa pesante. Comunque lei cerchi di concludere.

Z U G N O . Credo anche sia opportuno, a maggior chiarimento, precisare che la legge naturale orienta la persona direttamente al suo bene supremo personale: il diritto naturale serve unicamente come intermediario del bene comune: « Le droit c'est la règle de vie imposée par la société organisée aux individus et aux groupes secondaires en vue de la réalisation du bien commun » (M. Le Fur).

Bisogna però pur ammettere che se l'attività profana è sottoposta (per il suo aspetto tecnico) al potere civico, per quello etico

spetta al potere religioso. Così si attua la divisione dei poteri temporale e spirituale, se a fatti, e non a parole, se ne vuole riconoscere la coesistenza.

Credo infatti che tutti concordino sulla necessità che « tutto ciò che v'ha nelle cose umane, in qualsiasi modo, di sacro, tutto ciò che si riferisce alla salute delle anime e al culto di Dio, sia detto tale per natura sua o tale si consideri in ragione del fine cui tende, tutto ciò sottostà al potere e alle disposizioni della Chiesa » (Leone XIII).

In realtà come diceva nel 1957 l'allora Monsignor G. B. Montini: « l'attività dell'apostolo laico si fa gradatamente remota dal suo centro di partenza e di responsabilità: da religiosa si fa " azione cattolica ", poi si può fare sociale, economica, artistica, politica, privata e così via. Ad un certo punto essa non rappresenta più la missione propriamente ecclesiastica, diventa allora, oggi si dice, aconfessionale ». (G. B. Montini Missione della Chiesa, in *Studium* ottobre 1957, p. 630-631).

In questa posizione aconfessionale, laica, pur convinti della saldezza dei loro princìpi, operano i laici cattolici.

Da qui l'esigenza, che prima di tutti noi sentiamo, di mantenere distinte le sfere di competenza della Chiesa, e dello Stato, ma anche la necessità di coordinare e completarne mutuamente la specifica attività, considerato che unico è il destinatario, la persona umana e la società che costruisce e di cui abbisogna, e considerato che lo Stato non può addentrarsi « in forme di vita in cui lo spirito e l'interiore atto spirituale sono tutto (onde l'esteriore comportamento scende al livello di semplice epifenomeno) », davanti alle quali forme lo Stato deve quindi arrestarsi. D'altronde detto coordinamento è necessario al fine di non trascurare alcuno dei lati dell'uomo, tutti necessari per promuovere il bene comune che è il fine precipuo dello Stato.

Nella materia che stiamo trattando si inserisce dunque come necessario e determinante il Concordato tra la Chiesa e lo Stato. Non interessa, nel tempo e nello spazio, considerare le contingenti circostanze in cui un concordato tra Stato e Chiesa si realizza: sono la complessa natura dell'uomo, le sue vere finalità di sviluppo e di elevamento, lo stesso dovere dello Stato verso i fini suoi propri, che postulano un coordinamento delle distinte sfere di competenza verso la stessa società e quindi verso la stessa persona umana e la relativa famiglia, che postulano cioè un Concordato tra Chiesa e Stato.

Da qui le profonde ragioni per cui il Concordato tra Chiesa e Stato, pur stipulato in circostanze politiche profondamente diverse dalle attuali, non solo è stato, direi, ratificato quando l'alba di una tribolata libertà è spuntata sul popolo italiano, ma proprio per rafforzarne i fondamenti e la solidità e quindi la libertà è stato recepito nel documento più solenne, nel patto indefettibile della Costituzione. Sono stati una dichiarazione ed un impegno solenni ed unanimi ad punto che non solo l'articolo 7 della Costituzione afferma che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi (quindi dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, riguardante la esecuzione del trattato, dei quattro allegati e del Concordato sottoscritto in Roma tra la S. Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929), ma addirittura si è affermato che « le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimenti di revisione costituzionale ».

Cioè si è talmente inserito il Concordato nella Costituzione ed ha acquistato ogni sua parte tale significato costituzionale che basta l'accordo delle due parti stesse — senza ulteriori esigenze delle procedure previste all'articolo 138 della Costituzione per qualsiasi modifica della Costituzione stessa — per diventare parte integrante formalmente e sostanzialmente della stessa Costituzione.

Ora è in funzione del Concordato che l'articolo 82 del codice civile precisa che « il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato dal Concordato con la S. Sede ». La legge comune italiana cioè recepisce due tipi di matrimonio: quello celebrato davanti al funzionario dello Stato o di un ministro di culto non cattolico (come precisato dall'articolo 23 del codice civile) e quello celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico e poi trascritto; e sono due tipi che hanno una so-

stanziale e radicale differenza essendo (come dice la Nota vaticana): 1) il primo tipo interamente soggetto alla legge italiana, l'altro solo per gli effetti civili; 2) il primo tipo interamente modificabile nell'ordine proprio dello Stato secondo la sovrana potestà legislativa del medesimo, l'altro (quello celebrato davanti al ministro del culto cattolico) non modificabile nella sua essenza e permanenza, ma solo e di riflesso ove vengano mutati quegli effetti civili del rapporto coniugale che non intacchino l'essenza stessa e la permanenza del matrimonio canonico.

Giustamente dice sempre la Nota vaticana del 13 giugno 1970: « quando si parla di rapporto o di vincolo creato dal consenso matrimoniale nel senso di costituzione radicale della società coniugale uno solo è il vincolo o rapporto, quello fondamentale posto in essere dal sacramento matrimoniale: e una sola è l'unione coniugale mentre duplice è la serie di effetti canonici e civili conseguenti all'unione, si vogliano pure chiamare questi, per la loro organicità, rapporto o vincolo ».

Cade in errore quindi il relatore di maggioranza Bardi quando sostiene che il nostro ordinamento giuridico conosce tre diversi regimi matrimoniali e cioè:

1) il matrimonio celebrato dall'ufficiale di stato civile che è regolato interamente dalla legge civile;

2) il matrimonio cattolico o concordatario celebrato dinanzi a un ministro del culto cattolico e regolato oltre che dalle leggi dello Stato « anche dal codice canonico »;

3) il matrimonio religioso acattolico, celebrato davanti a un ministro del culto diverso dal cattolico, purchè ammesso dallo Stato e « regolato dalle stesse norme che regolano il matrimonio civile ».

Mentre i regimi di cui ai punti 1 e 3 costituiscono in effetti un solo tipo regolato interamente dalla legge civile, il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, riconosce lo stesso relatore di parte divorzista che è regolato « anche dal codice canonico ». In realtà in questo tipo di matrimonio gli effetti civili sono inseparabili dal matrimonio stesso e « come lo Stato italiano non può non attribuire effetti civili al matrimonio religioso regolarmente trascritto, così non può togliere detti effetti a tale matrimonio finchè esso è riconosciuto sussistente dalla Chiesa secondo le norme del diritto canonico » (Nota vaticana 16 febbraio 1967).

Con chiarezza e lealtà di concetti e con profondità di dottrina la S. Sede ha precisato poi con la Nota del 13 giugno 1970:

1) che con l'articolo 34 del Concordato lo Stato italiano non si è limitato a riconoscere la forma religiosa (del solo culto cattolico) come una delle forme di celebrazione del matrimonio regolato dalle leggi civili... bensì — come è stabilito in tutti i Concordati che prevedano il riconoscimento civile del matrimonio canonico — si è impegnato a riconoscere effetti civili al matrimonio regolato dal diritto canonico;

2) che avendo lo Stato italiano riconosciuto « al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili » ed avendo quindi conferito nel proprio ordinamento rilevanza al matrimonio canonico con gli stessi dati di qualificazione dell'ordinamento originario, lo Stato italiano si è impegnato a rispettarne l'indissolubilità « che per la menzionata natura sacramentale (riconosciuta non attribuita dallo Stato italiano) ne costituisce proprietà essenziale e indefettibile ». L'indissolubilità cioè non è da considerare un effetto del matrimonio ma un suo elemento costitutivo o una sua qualità essenziale e quindi sussistente finchè sussiste a norma dell'ordinamento sulla base del quale è nato;

3) che con l'articolo 34 del Concordato si è « palesemente voluto che costituisca vincolo matrimoniale, anche per lo Stato, ciò che è vincolo matrimoniale per la Chiesa e che non sussiste diversità o contrapposizione al riguardo » ed è in conseguenza di questo che lo Stato ha riservato all'esclusiva competenza dei tribunali e dicasteri ecclesiastici (i quali giudicano solo secondo il diritto canonico) le cause di nullità e di scioglimento del matrimonio;

4) che la stessa Corte di cassazione a sezioni unite — prima ancora che il Concordato venisse recepito nella Costituzione, ma chiarendo la portata dell'articolo 34 — ha affermato — in conformità alla sua costante giurisprudenza — che « il matrimonio canonico è recepito nell'ordinamento italiano... in pieno e completamente in tutta la sua essenza e in tutta la sua regolamentazione: anche le regole della assoluta indissolubilità... con l'unica eccezione relativa alle cause della separazione personale, eccezione che si spiega agevolmente considerando che tali cause non incidono in maniera diretta sull'essenza, esistenza e continuità del vincolo. Di guisa che la libera scelta della forma canonica assoggetta i coniugi — siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri o l'uno italiano o l'altro straniero — al regime concordatario con la conseguenza che non è possibile avvalersi della legislazione concordataria limitatamente alla costituzione, alla validità e agli effetti del vincolo e respingerla quanto alle cause di scioglimento di matrimonio ».

Con questi ed altri validissimi argomenti che qui per ragioni di tempo non posso esaminare la S. Sede dimostra ampiamente l'infondatezza, la fragilità e la superficialità degli argomenti con cui — ci spiace profondamente doverlo dire essendo in qualche modo tutti corresponsabili perchè unico è il Parlamento — le competenti Commissioni parlamentari hanno ritenuto di non avvertire nel disegno di legge in esame violazioni costituzionali e lo stesso Governo italiano, dopo circa quattro anni dalla prima Nota vaticana (certamente a S. Marino o al Principato di Monaco si sarebbe risposto molto più sollecitamente), ha creduto di rivendicare l'unilateralità dell'interpretazione dell'articolo 34 del Concordato contraddicendo, e quindi in qualche modo negando, la stessa interpretazione del Potere giudiziario. Ritenere, come fa il Governo italiano con la sua Nota del 30 maggio 1970, che le parti con il Concordato hanno inteso solo unificare la celebrazione del rito del matrimonio, è violarne non solo lo spirito, ma la volontà stessa delle parti, nonchè la dottrina e la costante giurisprudenza relativa. Ben a ragione la S. Sede conclude: « lo Stato italiano, fermo restando il Concordato, non può introdurre il divorzio anche per i matrimoni concordatari senza violare l'articolo 34 del Concordato ».

Alla stessa conclusione del resto giungono studiosi divorzisti come il Guarino che non esita ad affermare che « la cosa deve essere francamente discussa e regolata in sede di revisione del Concordato vigente, con la S. Sede di Roma ».

E la debolezza delle argomentazioni dei cosiddetti divorzisti risulta indirettamente anche dal fatto che il Governo ha tardato quattro anni a rispondere alla S. Sede e il fronte laico, dopo essersi scandalizzato davanti alla notizia che esistevano note vaticane al riguardo, tenute gelosamente segrete, ed aver reclamato a gran voce di volerle conoscere, quando sono state presentate in Parlamento ha rifiutato di discuterle, le ha di proposito ignorate quasi confessando come in effetti le motivazioni giuridiche e morali della S. Sede abbiano toccato molte coscienze e molte menti mettendo ogni parlamentare davanti a precise responsabilità morali, intellettuali e politiche verso se stesso e verso tutto il popolo italiano, verso le generazioni presenti e future.

Sarebbe veramente falsare la verità, compiere un sopruso politico e giuridico se non si riconoscesse l'indissolubilità sancita dalla Costituzione per i matrimoni concordatari. Lo confermano anche voci certamente non sospette di confessionalismo:

1) l'onorevole professor Piero Calamandrei all'Assemblea costituente, discutendosi l'articolo 29 della Costituzione, si rivolgeva ai democristiani che chiedevano l'inserimento esplicito dell'indissolubilità anche per i matrimoni semplicemente civili dichiarando: « ...ora che l'articolo 7 è stato felicemente approvato... l'indissolubilità del matrimonio voi l'avete già garantita con l'iscrizione nella Costituzione dei Patti Lateranensi in cui c'è l'articolo 34 del Concordato che dà al matrimonio il regime del diritto canonico ed assicura l'indissolubilità del matrimonio ».

È una dichiarazione che esplicitamente sconfessa tutte le argomentazioni della nota italiana e del fronte divorzista e purtroppo anche i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

2) ma lo stesso Togliatti asseriva autorevolmente alla Costituente: « noi non vogliamo il divorzio » e approvava quindi l'indissolubilità sancita dall'articolo 7 della Costituzione.

Nè si dica che il Concordato è diventato vecchio, se lo stesso relatore di parte divorzista riconosce l'esigenza di una politica dello Stato verso la famiglia « con una serie di misure destinate a favorirne l'unità e stabilità »; il che vuol dire confermare i princìpi del Concordato e quindi esattamente il contrario di quanto si propone con il disegno di legge Fortuna-Baslini.

Nè si dica che esigenze di libertà impongono il divorzio e la necessità di eliminare una disparità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge qualunque sia il regime di matrimonio scelto. La vera libertà è nel lasciare ai coniugi la libera scelta del tipo di matrimonio: imporne praticamente uno per tutti (come risulterebbe dall'interpretazione unilaterale italiana del Concordato) significa in definitiva conculcare la libertà di scelta dei cittadini.

Dice la Suprema Corte di cassazione... (*Richiami del Presidente*). Vado verso la conclusione, signor Presidente (*Richiami del Presidente*). Ancora venti minuti o un quarto d'ora.

P R E S I D E N T E . No. Io la invito proprio formalmente a concludere.

Z U G N O . Adesso cercherò proprio di concludere.

Dice la Suprema Corte di Cassazione che la « sottoposizione dei coniugi al regime concordatario discende non solo dalla libera scelta del matrimonio canonico, ma anche — e congiuntamente — dal fatto... per cui i coniugi vengono a sottoporsi alla regolamentazione canonica quanto alla essenza, validità e continuità del vincolo ».

È da tale libertà di scelta che discende, necessariamente, la differenza dei regimi matrimoniali in perfetta armonia con la Costituzione e con pieno rispetto « della irrilevanza del fattore religioso e delle libertà di coscienza e di pensiero che sono i cardini dell'intero sistema costituzionale italiano ».

Proprio il relatore Bardi non avverte che dimenticando l'art. 7 della Costituzione o interpretandolo unilateralmente vìola la libertà di coscienza e di pensiero della grande maggioranza della popolazione italiana.

Nè si dica che la S. Sede protesta date le contingenti situazioni politiche: la stessa S. Sede non ha esitato, sul filo della stessa interpretazione, a protestare contro il fascismo quando fu introdotto l'impedimento derivante dalla diversità di razza, decisamente lamentando anche allora il *vulnus* inferto al Concordato.

A quanti poi criticano la difesa che facciamo sulla base di valori morali e — perchè no? — anche religiosi, rispondiamo con Jemolo che « oltre il problema specifico del divorzio e della legislazione matrimoniale, la causa stessa delle laicità... non può essere difesa che su un terreno etico... ».

Come rispondiamo col teologo T. Goffi che « tendere a realizzare lo sviluppo integrale della persona umana, vuol dire accoglierla e favorirla anche nella sua vitalità religiosa esterna, senza di cui sarebbe essenzialmente monca ».

Come possiamo rispondere con Giuseppe Prezzolini — certamente non sospetto — che nel suo libro « Dio è un rischio » con schiettezza afferma: « Ho bisogno di Dio, grida il nostro essere dal profondo... credere in Dio è dunque una fortuna; tra i premi della vita è il più grande » (pag. 168) « ...quella di Dio è la forza di un compagno, quella della ragione è la forza di una catena »; « la fede è il sostegno della nostra vita quotidiana intima ed assoluta...; in casa e fuori casa è con fede che facciamo amicizie, che ci sposiamo e ci innamoriamo, che mettiamo al mondo figlioli... chi ha fede si salva dalle catastrofi più facilmente di chi dubita ». E Prezzolini, l'ateo dei 18 anni, conclude: « non c'è contrasto tra ragione e fede: la ragione ha un campo limitato: è un fiammifero entro le tenebre; la fede è il senso della direzione dentro le tenebre ed è l'indefinito se non l'infinito ». Non c'è quindi contrasto tra

finalità del Concordato e la Costituzione italiana e comunque è sempre possibile, con buona volontà, ricercarne comuni interpretazioni e adeguamenti a nuove realtà.

E l'articolo 44 del Concordato offre lo strumento idoneo affermando: « se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del presente Concordato, la S. Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione ».

E la S. Sede con la Nota del 13 giugno 1970 offre tutta la sua disponibilità alla prosecuzione nello sforzo volonteroso di ricerca delle vie possibili per procedere « di comune intelligenza ad un'amichevole soluzione », tanto più, aggiunge, che entrambi le parti hanno accettato di procedere ad un approfondito esame per la eventuale revisione — di comune accordo — di talune clausole del Concordato. Tanto più poi che il Vaticano II, ha accolto aspetti nuovi circa la vita matrimoniale, aspetti maturati presso la famiglia, intesa come realtà spirituale e cristiana. Per tutto questo, per un rispetto dovuto ai Patti Lateranensi, alla Costituzione, e — perchè no? — alla più alta autorità spirituale del mondo, che si libera anche di poche centinaia di guardie per dimostrare come tutta la sua potenza sia morale e spirituale al servizio di un vero progresso di tutta l'umanità e infine per gli impegni presi dallo stesso Parlamento di avviare trattative con la S. Sede per una revisione di alcune clausole concordatarie, sarebbe incomprensibile continuare la discussione del presente disegno di legge, mettendo violentemente ed unilateralmente la S. Sede davanti al fatto compiuto e violando nello stesso tempo la lettera e lo spirito della Costituzione. Come nessuno Stato al mondo, piccolo o grande, sviluppato o sottosviluppato, l'Italia, per le sue tradizioni di civiltà e di patria del diritto, potrebbe violare un trattato, rifiutando deliberatamente la ricerca di tutte le strade per una amichevole composizione?

Noi chiediamo che la S. Sede sia almeno trattata alla stessa stregua di tutti gli Stati del mondo, per la dignità di tutto il popolo italiano, per evitare all'Italia democratica un giudizio severo della storia.

Credere in Dio è dunque una fortuna; tra i premi della vita è il più grande. E ci sono molte altre citazioni che, per ascoltare l'invito del Presidente, non leggerò.

P R E S I D E N T E . Ma le altre citazioni lei le può passare direttamente allo stenografo, ricordando solamente i nomi che si riferiscono a queste citazioni.

Z U G N O . Signor Presidente, avviandomi alla conclusione, debbo affermare che l'approvazione del disegno di legge in esame costituirebbe un tremendo colpo alla famiglia in deciso contrasto con i princìpi costituzionali che vogliono riconosciuti « i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ». Il testo stesso del disegno di legge lo riconosce implicitamente muovendo dal principio che la famiglia deve essere stabile e non temporanea o peggio precaria, e muovendo quindi dal principio dell'indissolubilità del matrimonio sul quale è fondata la famiglia. Dice infatti il relatore senatore Bardi: « non c'è dubbio che l'unità della famiglia, il legame duraturo tra i coniugi... rappresentino l'ideale di una società civile ». Perfino presso l'Islam l'unico legame riconosciuto oltre quello della fede è la famiglia. Ma ci illudiamo poi di mantenere tale legame con il divorzio dimenticando la esperienza dei Paesi divorzisti: gli slittamenti e gli abusi così facili in questa materia che gradualmente travolgono ogni buona volontà di limitazione ai cosiddetti casi pietosi e quindi contraddicendo al principio della indissolubilità pure in teoria affermato.

I tempi e le situazioni sono infatti tali che o si accetta integralmente la pur pesante regola dell'indissolubilità del matrimonio per un'ordinata vita familiare e sociale o altrimenti quella regola francamente si abbandona e si fa a meno del falso alone di rispettabilità del matrimonio limitatamente dissolubile, ma che praticamente è alla mercè della volontà dell'uno o dell'altro coniuge. E giustamente si è affermato che con il divorzio automatico (quale è quello che prevede in molti casi l'articolo 3 del disegno di legge Fortuna-Baslini) il matrimonio praticamente è scaduto a livello di un contratto-prova. Alcuni anni di prova e poi ciascuno, indipendentemente dalla volontà dell'altro, avrà di-

ritto di fare il comodo proprio, qualunque siano le conseguenze per l'altro e per i figli.

Così quello che si vorrebbe fosse un rimedio ai malanni del matrimonio finisce per « uccidere il malato che voleva salvare ». Per questo in molti Paesi esperti giuristi sociologi conoscendo da vicino il problema sono arrivati alla constatazione realistica che l'alternativa è soltanto « o l'abolizione del divorzio o l'abolizione del matrimonio ». Perchè come ho già detto anche la sola ammissione della possibilità del divorzio mina alla base il matrimonio, ogni matrimonio, fin dall'origine e prima ancora che si celebri per la prospettiva tutta diversa che si apre dinanzi ai coniugi. Dice infatti il Guarino, pur divorzista, ma criticando il disegno di legge in esame: « La questione non è solo di princìpi più o meno violati. Vi è di più. In buona sostanza, ammettendo indiscriminatamente il divorzio tra persone separate, per colpa o non per colpa, da almeno cinque anni, il progetto Fortuna apre praticamente le porte al divorzio *communi consensu*, cioè al divorzio deciso incontrollatamente d'accordo tra i coniugi. Se Tizio e Caia vogliono divorziare, essi non hanno che da separarsi consensualmente ed attendere i cinque anni perchè i tempi siano maturi per lo scioglimento del matrimonio.

E se Sempronio e Mevia, più furbi ancora degli altri due, vogliono ridurre anche questa attesa, essi non hanno che da procedere, a titolo cautelare, ad una simulata separazione consensuale a pochi giorni di distanza dal matrimonio: passati i cinque anni, essi avranno il biglietto per il divorzio in tasca e potranno farne uso quando poi crederanno.

Sicuramente almeno voglio credere non è codesto il proposito della legge sul divorzio. Ma le leggi, si sa, non bisogna scriverle badando solo alle proprie buone intenzioni. Bisogna preoccuparsi, nel predisporle, soprattutto delle cattive intenzioni dei destinatari. I quali, con l'aiuto dei loro avvocati, quando si tratta di « frodare la legge » ne sanno una più del diavolo ».

L'assurdo poi per le società progredite e divorziste è che mentre si avverte la esigenza di assicurare al lavoratore una stabilità di occupazione e se ne ricercano gli strumenti più idonei ed efficaci, coscientemente o meno, svuotiamo di ogni garanzia giuridica proprio quell'istituzione del matrimonio che è il fondamento di ogni buon vivere civile e senza del quale non c'è vero progresso e vera civiltà.

In realtà con l'introduzione del divorzio la continuazione del rapporto matrimoniale per tutta la vita verrebbe automaticamente degradata ad una situazione di mero fatto, non garantita dalla legge e quindi con irreparabile pregiudizio della comunità famigliare e in particolare dei figli. Per questo l'indissolubilità del matrimonio, non è solo un bene dei matrimoni concordatari, ma di tutti i matrimoni e di tutte le famiglie, o in una parola « un bene irrinunziabile » per il suo inestimabile valore. Lo Stato non garantendo l'indissolubilità del matrimonio mancherebbe ad un suo preciso dovere: l'ordine giuridico democratico cioè, che ha il preciso dovere di ratificare ogni manifestazione dei suoi cittadini che sia rispettosa da un lato del pubblico interesse e dall'altro della volontà delle parti contraenti, si rifiuterebbe di ratificare e di garantire la volontà della gran parte dei cittadini italiani che in occasione del matrimonio e coerentemente alla profonda natura dell'istituzione, intendono assumere un impegno definitivo.

Né si dica come fa il relatore senatore Bardi che quando la comunione di vita tra i coniugi è compromessa non resta che prenderne atto e consentire ai coniugi di riprendere la propria libertà; una legge, se vuole raccogliersi entro il bene comune, non può interessarsi dei singoli casi pregiudicando lo stesso fine a cui è chiamata; e la legge dell'indissolubilità matrimoniale regola appunto la vita coniugale in vista del bene comune.

È vero, l'uomo della strada dice: « in certi casi ci vorrebbe, magari un divorzio rigoroso » esprimendo un'aspirazione in fondo sana, di buon senso. Ma, dice molto a proposito Franco Ligi: « Sinora proprio l'uomo della strada è stato investito da ondate propagandistiche... Ma nessuno gli ha detto e spiegato che il divorzio rigoroso non esiste al mondo », come non esiste il piccolo divorzio, ma il divorzio con le porte sempre più spalancate come ho sopra indicato. Nessuno gli

ha detto che lo Stato deve fare una scelta « puramente tecnica, non emotiva, non influenzabile da princìpi religiosi, ma una scelta tecnica tra i due strumenti noti al diritto, davanti ai fatti coniugali, che sono il divorzio e il processo di nullità ». Si discute in Parlamento, ma è molto poco conosciuta dall'opinione pubblica, dalla stessa grande stampa, la riforma del diritto di famiglia, di cui dirò più ampiamente in seguito, ma che appunto prevede un allargamento dei casi di nullità del nostro processo civile ed una migliore tutela dei figli adulterini. Ecco, lo Stato deve scegliere tra divorzio e questi strumenti collaudati, rigorosi e seri che il giurista sente propri ed è in grado di padroneggiare. Ma sia bene presente a tutti, per la responsabilità che ognuno deve assumersi, che con il divorzio non si ha l'affermazione di un diritto di libertà, ma il superamento, come dice la Falcucci nella sua relazione, della famiglia come istituzione stabile, la sua totale privatizzazione e quindi il superamento di ogni forma di legislazione in tema di ordinamento famigliare. Ancora una volta si dimostra che il divorzio è strumento non per sanare i mali della famiglia ma per ucciderla, come è uno strumento non di progresso civile ma un passo indietro nella civiltà e strumento di sfruttamento, di immoralità, di ingiustizia.

E il popolo, che è rimasto finora davanti a questo grande e gravissimo problema il grande assente, ha sempre intuito l'importanza e la validità della indissolubilità del matrimonio. Non dice niente ai divorzisti il fatto che anche dopo la presentazione del disegno di legge Fortuna e dopo la sua approvazione alla Camera la stragrande maggioranza degli italiani ricorrano ancora al matrimonio concordatario che ben sanno indissolubile? Gli è che questo disegno di legge non è nato dal popolo, non l'ha voluto il popolo, è quindi antidemocratico prima che anticostituzionale e sarà il popolo, sempre ricco di intuizioni salutari, a respingerlo, a farne giustizia, come sarà la Corte costituzionale a deciderne la incostituzionalità, cioè la violazione di quei princìpi che all'inizio della sua vita libera e democratica il popolo italiano ha voluto a fondamento della società nazionale.

L'opinione pubblica, il popolo più genuino, ora comincia ad avvertire che sta succedendo qualche cosa di grave in Parlamento, che non è precisamente una piccola riforma, una sistemazione di alcuni casi incresciosi, ma che investe e scuote dalle fondamenta tutta la società italiana, i nostri figli, le donne italiane e comincia quindi a sentirsi impegnata e preoccupata.

Non sono i digiuni più o meno fittizi di sparuti gruppi di capelloni prezzolati dalla Lega divorzisti che possono assurgere a rappresentanti di 52 milioni di italiani davanti ai quali proprio gli onorevoli Fortuna e Baslini hanno a lungo rifiutato un libero confronto alla TV con i cattolici sul tema del divorzio. Sarà quindi la maggioranza silenziosa e seria del popolo italiano, sarà la Corte costituzionale che faranno finalmente giustizia se il Parlamento non mediterà più a fondo su questo grave problema chiarendo tutte le drammatiche conseguenze del disegno di legge in esame, che ha alla base l'ingiustizia e l'iniquità dal momento che consente al coniuge colpevole di ripudiare la moglie, la moglie innocente, di trascurare i suoi doveri verso i figli (che non domandano ai genitori solo dei soldi ma soprattutto un impegno nell'educazione), di togliere alla moglie ogni diritto di assistenza, di eredità, magari anche di beni acquistati col sudore di entrambi i coniugi, e perfino ogni diritto di riversibilità di pensioni godute o maturande. I mali, i casi incresciosi, i matrimoni falliti ci sono, ma nessuna parte politica può negare che, da un lato il divorzio in nessun Paese ha dimostrato di saperli curare (si è anzi autorevolmente affermato che il divorzio ha ucciso l'ammalato, la famiglia che intendeva curare) e dall'altro mai le forze politiche cattoliche hanno rifiutato di studiare, di trovare soluzioni a tali casi offrendo, anche in Parlamento, documenti ufficiali su cui discutere.

Dicevo che l'esperienza di 28 Paesi, dove il divorzio è attuato, dimostra che il male, i matrimoni falliti, la filiazione illegittima, i suicidi conseguenti vanno accentuandosi paurosamente.

In 50 anni la media dei divorzi è salita al 15 per cento (cioè del 300 per cento) e la filiazione illegittima ha toccato nel 1964 il 121

per mille in Austria, il 118 per mille in Svezia, l'81 per mille in Bulgaria, eccetera, contro il 22 per mille in Italia e il 16 per mille in Irlanda, Paese non divorzista. Anche il numero dei suicidi va dimostrando che il divorzio è causa di primati non invidiabili: l'Ungheria è in testa con 26,8 su 100.000 abitanti, seguita da 21,7 dell'Austria, da 19,2 della Finlandia, da 18,5 della Svezia, eccetera, contro il 5,5 dell'Italia e il 2,5 dell'Irlanda.

A ragione bene afferma, nella sua relazione, la senatrice Falcucci che gli elementi emergenti da tali indagini confortano la convinzione che l'introduzione del divorzio costituisce una rilevante concausa dei gravi fenomeni di patologia familiare e sociale che è dato registrare nei Paesi divorzisti.

Già questo dovrebbe indurre tutti a profonde meditazioni sul disegno di legge Fortuna che vede, per l'esperienza degli altri Paesi, cadere la sua ragione d'essere nei modi com'è proposto; tutto quello che in tale disegno di legge è proposto prescinde infatti proprio dalla considerazione realistica, concreta di quello che oggi è il divorzio in tutto il mondo. Dice il Ligi che sarebbe interessante aprire la porta di un Tribunale inglese, francese, americano o tedesco per vedere come funziona in realtà il processo di divorzio.

Si vedono 40-50 famiglie, in mezza giornata, che sfilano davanti ad un tavolo dove lo Stato li accoglie in veste di giudice: uno strano giudice che non fa inchieste, che non raccoglie prove, che non tiene presenti gli interessi di quelli che non partecipano all'udienza, i figli, gli interessi della comunità civile. E in qualche minuto questo cosiddetto giudice dichiara (come farebbe anche da noi essendo previsti molti casi in cui il divorzio sarà automatico) lo scioglimento, il fallimento di una famiglia.

A ragione conclude il Ligi: « Ebbene, lo Stato che si presenta davanti ai suoi cittadini, nel momento più drammatico della loro vita, in questa veste di giudice che non giudica, limitandosi a prendere frettolosamente atto e liquidando in una mattinata 40-50 famiglie, questo Stato dovrebbe vergognarsi ». È per evitare queste assurde situazioni, questa leggerezza della società verso i suoi cittadini in difficoltà, che prendendo coscienza delle sue responsabilità lo Stato deve offrire soluzioni appropriate approfondite ai casi incresciosi e difficili.

Diciamolo apertamente: la crisi della famiglia italiana, in questo periodo di grandi trasformazioni economiche e sociali, non è stata studiata. Nessuno può affermare che i malanni della famiglia italiana siano gli stessi della famiglia americana o inglese o svedese o sovietica. Indubbiamente ogni popolo ha particolari caratteristiche, ha tradizioni, costumi, religioni che anche davanti a fenomeni evolutivi analoghi ne determinano strutture ed istituti caratteristici e distinti.

È una diagnosi che nessuno può responsabilmente respingere e da cui nessuno può prescindere se vuole coscientemente legiferare in materia famigliare. Come si sa in Italia uno studio sociologico, scientifico, sulla famiglia, non esiste ancora e meraviglia che proprio coloro che hanno preso l'iniziativa del divorzio abbiano rifiutato inchieste parlamentari e perfino indagini ed udienze conoscitive (così facili a chiederle nei settori più diversi anche se di scarsa importanza) per acquisire più ampi elementi di giudizio sulla crisi della famiglia italiana. La Democrazia cristiana — sia ben chiaro — non è mai stata muta davanti ai mali della famiglia e non ha esitato, anche con proposte di legge, a partecipare attivamente alla discussione sui problemi della famiglia, sulla moralità necessaria alla sua difesa e a difesa della società.

Del resto la stessa Nota vaticana ha precisato che la Santa Sede non ha nulla da eccepire, dal punto di vista concordatario, a che i singoli effetti civili siano disciplinati e quindi eventualmente modificati dalle leggi dello Stato.

Gli è che il problema vero, complesso certo, non semplicistico come presentato dall'onorevole Fortuna (del resto si discute da secoli su questo problema e solo una minoranza di Stati ha finora — e nessuno con soddisfazione — introdotto il divorzio), il problema vero non è quello di trovare una soluzione giuridica (sempre assurda) perchè è ben noto che la legge, nella sua mera strutturazione giuridica, deve riconoscere e ammettere di essere incapace da sola sia a far praticare la indissolubilità familiare che a

rimediare ai casi di matrimoni falliti. Se c'è una conclusione su cui tutti gli studiosi di problemi famigliari sono d'accordo, è quella che riconosce che i malanni della famiglia è molto difficile se non impossibile curarli in tribunale. Si domandava uno studioso — il professor Tullo Goffi — al riguardo: le situazioni familiari incresciose possono essere ridotte al mero caso giuridico? O si devono suscitare nella vita pubblica consultori, *équipes*, organismi, eccetera, capaci di influire dal lato psico-pedagogico così da poter risolvere veramente il caso, la situazione che è incresciosa dal lato sociale? Non basta che la legge o la sentenza del giudice ci sanzioni l'irregolarità di un dato nucleo familiare: richiede che socialmente esistano i mezzi per ricuperare, per riordinare, per comunicare i valori coniugali autentici. Ormai infatti ovunque nel mondo si parla di consultori, dove non è più il giudice, non è più il giurista, ma è un gruppo di specialisti nelle varie materie che interessano le famiglie (e cioè il medico, lo psicologo, l'esperto di problemi economici, pedagogici e via dicendo), che insieme cercano di individuare anzitutto il punto di crisi della famiglia e poi di intervenire ognuno nella sua sfera di competenza per sanare quella crisi, per restituire la famiglia a se stessa e alla società, come cellula viva e vitale. Secondo il Ligi i primi dati di queste esperienze dei consultori nel mondo ci dicono che il 60 fino al 70 per cento di famiglie in crisi possono essere salvate con tempestivi interventi in campo sociale. Per questo noi sosteniamo tra l'altro « l'istituzione di un autonomo organo giurisdizionale, a composizione non esclusivamente tecnica, capace di intervenire in particolari momenti della convivenza familiare, nei termini non necessariamente contenziosi nè con effetti di tipo direttamente sanzionatorio ». Ma la Democrazia cristiana è convinta che è maturo il momento per una vasta riforma del diritto di famiglia e ne ha indicati, oltre quello precedente, i seguenti princìpi significativi:

« il riconoscimento della concorrente e paritaria posizione dei coniugi nel trovare da soli le regole della loro convivenza;

l'inesistenza di diritti dei singoli membri che possono superare i diritti autonomi del gruppo;

l'affermazione dell'uguaglianza e della unità della società coniugale, nei suoi riflessi sull'organizzazione della vita domestica, sull'educazione dei figli, sulla posizione patrimoniale dei singoli;

il superamento di ogni concezione gerarchica della famiglia, anche in connessione alla nuova condizione che la donna ha assunto nella realtà economica, sociale, spirituale, culturale del nostro Paese;

l'individuazione della peculiare funzione educativa che i genitori debbono svolgere nei confronti dei figli;

l'affermazione di precise responsabilità e doveri di ciascuno nella sua posizione all'interno della comunità;

la distinzione tra il modo di disciplinare l'ordine interno della famiglia e quello di regolare i rapporti della famiglia verso lo esterno;

la revisione degli elementi essenziali del matrimonio e quindi delle cause invalidanti di esso, in funzione dell'esistenza o meno del vincolo comunitario come sopra inteso;

la riconduzione, secondo un criterio funzionale, della disciplina della separazione personale dei coniugi all'obiettivo venir meno della comunità, non sempre connesso a meri criteri di volontà o di responsabilità;

il superamento, in sede di revisione degli istituti successori, dell'ormai anacronistico concetto patriarcale di famiglia, a vantaggio della comunità coniugale modernamente intesa;

il riconoscimento del diritto di tutti i figli nati fuori del matrimonio all'educazione, all'istruzione, al mantenimento da parte del genitore o dei genitori naturali, senza tuttavia cadere nell'equivoco di ritenere che il puro fatto della procreazione determini di per sè la comunità familiare;

la riforma o l'istituzione di talune fattispecie di reato idonee ad incidere, per i loro elementi obiettivi o per il soggetto che se ne rende autore, sul momento costitutivo o sulla vicenda della comunità familiare ».

La Democrazia cristiana come si vede è aperta alla ricerca di una positiva politica della famiglia che voglia trovare il suo modello sui princìpi costituzionali per cui la persona non esaurisce nella sfera della sua individualità (che giustificherebbe anche il capriccio del ripudio) la ragione del suo essere nella società; ma lo sviluppo della persona si ha, per dirlo con la Falcucci, nel suo concretarsi in un rapporto sopra-personale, nella sua capacità di assumere cioè una prospettiva comunitaria. E la definizione dello assetto giuridico della famiglia assume allora un alto valore civile, un carattere emblematico di paradigma caratterizzante la realtà di un Paese.

Si tratta, dunque, di problema troppo serio, che tocca con conseguenze oggi inimmaginabili (basta pensare al numero dei divorzi in diversi Paesi, ai figli illegittimi, ai suicidi, alle donne ed ai figli abbandonati) le fondamenta della società, scuote la nostra civiltà, perchè si possa in Parlamento dalle forze divorziste opporre un silenzio alle nostre proposte, alle nostre domande che sono le domande di tutto un popolo, di tutta una civiltà.

Proprio non si comprende davanti ad un problema tanto importante e ad una proposta come quella dell'onorevole Fortuna, tanto discutibile e che da ogni parte si riconosce incapace a risolvere il problema (lo stesso relatore divorzista senatore Bardi riconosce l'esigenza di « una nuova politica della famiglia ... con una serie di misure destinate a favorirne l'unità e la stabilità »), non si comprende come si voglia rapidamente, senza ulteriori approfondimenti, approvare il divorzio che certo pregiudicherà ogni soluzione verso quei fini di « unità e di stabilità » che sono sanciti dalla Costituzione e che gli stessi divorzisti, a parole, dicono di non voler combattere.

Qui non è problema di maggioranze o di minoranze, è problema di responsabilità del Parlamento verso tutta la società italiana, verso le aspirazioni del popolo italiano desideroso di vivere in una Nazione dove la famiglia sia una cellula fondamentale viva e vitale e siano curate e il più possibile limitate le cause di fallimenti matrimoniali.

Quando il popolo italiano, sulla base della Costituzione nel 1948, dopo una guerra mondiale, elesse il primo Parlamento veramente democratico, nessuno immaginava che poco più di 20 anni dopo si sarebbe tradito lo spirito e la lettera della Costituzione tanto più che perfino uomini come Togliatti affermavano che non volevano il divorzio. Eppure il voto del popolo italiano nelle linee di fondo in questi 20 anni è rimasto tendenzialmente e sostanzialmente immutato, a meno che anche qui valga quanto dice Malaparte nella « Pelle » che « sono i vinti che governano il mondo »; ma quello che offende è che il popolo italiano abbia sofferto la guerra, abbia combattuto per la libertà, abbia tribolato la ricostruzione economica e civile dell'Italia e veda ora scardinate da una contraddittoria e occasionale maggioranza le fondamenta ideali della sua società. Nessuno però si illuda: il popolo italiano, se tradito nelle sue profonde aspettative, saprà, nell'ambito delle istituzioni democratiche, riconquistare alla famiglia quella dignità che per diritto naturale e quindi divino per il bene comune gli compete nella società. È del resto anche l'intuizione già di Mazzini che affermava: « La famiglia è la patria del cuore ». « La famiglia è concetto di Dio, non vostro; potenza umana non può sopprimerla. Come la Patria, più assai che la Patria; la famiglia è un elemento di vita ». Del resto tutti coloro che si scagliarono contro, come il nazismo, gridando allo stesso tempo: Dio è morto, la famiglia è morta, sono stati travolti da una superiore giustizia quasi a difesa dell'umanità.

Ecco perchè il rifiuto alle proposte della Democrazia cristiana di un esame serio e profondo della famiglia italiana; il rifiuto ad una soluzione globale del problema, il rifiuto di ogni emendamento da noi proposto, certe dichiarazioni trionfalistiche superficiali ed enfatiche della maggioranza divorzista, o certe dimostrazioni della Lega italiana divorzista fuori del Parlamento non toccano e tanto meno umiliano la Democrazia cristiana o forse, come qualcuno pensa, la religione cristiana (che qualunque sia l'esito di questa discussione ne escono intatte perchè mai si sono piegate al compro-

messo su princìpi inconciliabili per il bene comune), ma offendono la serietà del Parlamento, la validità delle istituzioni democratiche che dimostrano tutta una insensibilità verso la più sacra, la più viva, la più necessaria delle istituzioni umane.

Sono quindi false e contraddittorie affermazioni come quelle contenute nella relazione del socialista Bardi per cui con l'introduzione del divorzio nessuna preoccupazione si dovrebbe avere circa le conseguenze per l'unità della famiglia, per la sorte dei figli, di tante ottime e generose madri di famiglia.

Come è falso che il divorzio realizzi l'esercizio della libertà individuale: il senso della famiglia non è in una sconfinata libertà individuale dei coniugi, « che considerata in sè è quasi un niente », ma nell'essere un impegno e un dovere verso la donna, i figli, cioè verso la famiglia e in fondo verso la società.

Come pure è falso che il divorzio elimini sperequazioni rispetto ad altri Stati d'Europa: ma forse che ad ogni Stato, ad esempio all'Irlanda, chiederemo di attuare il divorzio per ammetterlo al MEC? E forse quando nel 1958 si avviò il MEC qualche norma impose anche tendenziali armonizzazioni delle ideologie, dei costumi? Che si direbbe da parte dei partiti politici sostenitori del divorzio sol che si pensasse ad una unificazione di sistemi elettoralistici tipo Germania, senza parlare della Francia o domani della stessa Inghilterra? Sono giustificazioni pretestuose che rivelano tutta la debolezza di argomenti dei divorzisti davanti a problemi così gravi e fondamentali.

Per questo, noi che conosciamo i nostri colleghi personalmente, ne conosciamo l'intelligenza, la profonda preoccupazione delle sorti del nostro popolo, della nostra civiltà, la serietà dei propositi, il senso di responsabilità davanti al Paese, alla storia, ci permettiamo chiedere loro un esame di coscienza prima di dare il loro voto sul disegno di legge, su ogni emendamento che responsabilmente presenteremo; nulla è più pronto ai frutti e alle ricompense degli esami di coscienza, diceva uno studioso laico, Prezzolini. Vorrei dire ad ogni collega, nella mia modesta esperienza, che sempre, davanti a gravi problemi, ogni decisione, a favore o contro, ma maturata nel profondo della coscienza, senza coercizioni di sorta, ha lasciato l'animo tranquillo.

Qualunque sia l'esito delle votazioni sulla legge del divorzio sarebbe per tutti, per il Parlamento e per il Paese, un grande risultato sapere che la ragione ha trionfato, che le guerre religiose o di costume non hanno influito e che la coscienza è stata la vera, profonda, sincera, santa guida di ogni responsabile decisione.

Respingiamo, dunque, ogni pressione, ogni dannosa frettolosità, ricordando, come diceva l'Aeropagita, che l'atto del governare è il compito di condurre alla perfezione gli esseri governati . . . e sarà tanto migliore il governo quanto maggiore perfezione sarà comunicata, da chi governa, alle classi governate. E soprattutto evitiamo quanto studiosi responsabili hanno avvertito, dopo l'approvazione del disegno di legge Fortuna alla Camera, che si possa dire nel tempo, anche dei senatori italiani, che « i politici sono sempre destinati ad arrivare in ritardo, a raccogliere certe istanze, quando ormai il mondo della tecnica, degli esperti le ha superate ». Facciamo nostri quindi i suggerimenti degli esperti, le intuizioni del popolo silenzioso, laborioso ed onesto, cioè della stragrande maggioranza del popolo italiano, e prepariamo istituti giuridici che rafforzino la famiglia, la probità e la moralità. Non dimentichiamo che tale sarà la società quale è la famiglia. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siccome in questa discussione un po' tutti abbiamo la sensazione di parlare di fronte alla storia e — come disse il Poeta — « di salire dei secoli sul monte », anch'io ho cercato di porre in scritto le argomentazioni che intendo svolgere. Però questa lettura che, secondo il mio temperamento e il mio modo di comportarmi in Senato, è assolutamente eccezio-

nale, mi auguro che non toglierà efficacia a quello che io sto per esporre quale complesso delle argomentazioni dei repubblicani in questa discussione generale.

Onorevole Presidente, farò un breve discorso perchè, in questo epilogo solenne di una ormai troppo lunga vicenda parlamentare, non tanto giova ribattere argomenti che in parte si giudicano da sè, nè aggiungere nuove munizioni e bersagli ad una battaglia che si viene concludendo, quanto importa riflettere tutti insieme sul posto che il voto che noi daremo il 9 ottobre assume nella storia civile d'Italia e sulle responsabilità che dopo quel voto il Parlamento, come legislatore, e le forze politiche si troveranno ad affrontare.

Circa la nostra scelta, mi basta dire che il Partito republbicano italiano, mentre è fra i promotori del provvedimento legislativo al nostro esame attraverso la firma che i suoi deputati Montanti e Gunnella hanno apposto al progetto di legge Fortuna nell'altro ramo del Parlamento, mentre, nelle sedi governativa e parlamentare, ha dato un contributo che lo storico futuro potrà riconoscere forse come decisivo per rendere possibile l'innovazione giuridica alla quale ora perveniamo, il Partito repubblicano — dico — non è poi un recente convertito alla tesi divorzista.

Altri partiti hanno raggiunto lo schieramento pro-divorzio in epoche più o meno recenti. Di altri Gruppi parlamentari si è potuto congetturare sulla stampa, sebbene in più di un caso senza fondamento, che ospitassero nelle loro file parlamentari disposti a votare contro questa riforma. Mai e in nessun momento si è potuto dubitare al riguardo di alcun dirigente, di alcun parlamentare del partito per il quale ora vi parlo. Partito democratico e di Governo, schierandosi per il divorzio e impegnando il Governo a non interferire nella materia che ci è di fronte, il Partito repubblicano italiano non ha ritenuto con ciò di incrinare la solidarietà democratica nè di far sorgere un qualsiasi pericolo per la coalizione di centro-sinistra. Al contrario, proprio questa vicenda comprova la solidità politica della formula di centro-sinistra e rende onore allo spirito democratico dei suoi Governi che non si reggono, come i qualunquisti di sinistra e di destra così spesso insinuano, su mediocri compromessi di potere, bensì sul pieno rispetto delle reciproche ragioni ideali.

Laicismo e cattolicesimo politico, nella storia d'Italia, vengono di lontano e vanno lontano. La loro solidarietà di fondo nella difesa delle istituzioni repubblicane, nonchè quei programmi di avanzate riforme che sono un altro aspetto della politica di permanente impegno delle forze democratiche non significano che debba perciò abdicare ciascun partito alle proprie più profonde convinzioni civili.

Ecco dunque che questo contrasto legislativo, lungi dall'essere mortale per la coalizione democratica di centro-sinistra, le fa grande onore e prende risalto precisamente dal contrasto con altri modi di impostare il rapporto fra laici e cattolici, essi sì compromissori e di corta visuale, che diedero quale frutto l'articolo 7 al tempo dell'Assemblea Costituente e ci promettono altri frutti pericolosi, nel quadro della cosiddetta « repubblica conciliare ».

Quanta fatica, amici della democrazia laica, per ottenere che anche l'estrema sinistra ci seguisse sulla piattaforma del divorzio e rinunciasse all'equivoca idea di un arretramento della legislazione statale dal terreno del diritto di famiglia! E quale fortunata congiuntura, si potrebbe aggiungere, nel fatto che questa convergenza della sinistra di governo e della sinistra di opposizione su una grande riforma si realizzi prima che la ventata anarchico-contestativa possa determinare, nei settori di sinistra, un clima culturale nel quale si torni, come dieci anni fa, come sessanta anni fa, a sbandierare quegli argomenti estremistici, dai quali il confessionalismo si attende i massimi servigi. Gli argomenti, per intenderci, che indicano nel divorzio un « lusso borghese » o quelli, echeggianti anni fa in certi congressi dell'Unione donne italiane, secondo i quali l'autentica rivoluzionaria non chiede allo Stato borghese la legalizzazione ipocrita di una nuova condizione sentimentale e morale, ma, ergendosi fieramente contro tale legalità, convive con chi le piaccia, sfidando la legge e il costume.

Sono argomenti, per fortuna, del passato; e se dovessero diffondersi nella estrema sini-

stra di nuovo, sull'onda delle rivistine che identificano nel divorzio una riforma conservatrice che tende a consolidare l'istituzione della famiglia (e senza dubbio, amici democristiani, così è, e nel non intenderlo risiede la profonda, intima e grave contraddizione della vostra posizione) intanto, dico, il divorzio sarà per fortuna diventato legge della Repubblica italiana.

Pertanto è inutile osservare che tali tesi anarchizzanti vengono a coincidere con l'anatema di un autorevole giurista, quale è il presidente dei laureati di Azione cattolica, il professore di diritto romano Gabrio Lombardi, quando ci insegna: meglio concubini che divorziati. Ed è anche inutile riprendere l'osservazione che, negli anni andati, un partito a base popolare come il Partito repubblicano italiano muoveva contro tali tesi, quando trovavano qualche fortuna nell'estrema sinistra; e cioè che quella tale rivoluzionaria doveva essere ad un certo livello di ceto e di fortuna per attuare la sua condotta, se questa presuppone la possibilità di far getto dei diritti alla pensione, all'assistenza medica, alla previdenza in genere per sè e per i propri figli. In una parola, quella tale donna realizzava il tipo della « rivoluzionaria dei Parioli ».

È un vecchio tema, quello del divorzio come « lusso borghese ». L'analisi democratica della società attuale mostra invece come il divorzio si leghi a grandi problemi sociali, che coinvolgono e non lasciano indifferenti le grandi masse popolari e condizionano nel profondo la vita quotidiana della società italiana.

Per noi laici del Partito repubblicano, onorevoli colleghi, il voto che daremo fra pochi giorni corrisponde anche ad un antico appuntamento, a un'ora della nostra storia civile che doveva venire. Noi siamo un partito di lunga memoria e di lunga tenacia.

Io non ho bisogno di ricordare qui come già nel 1796 la municipalità repubblicana di Alba, in Piemonte, si desse basi costituzionali di governo, nelle quali il divorzio aveva posizione centrale; nè di ricordare come nell'Italia napoleonica emergesse già un contrasto tra i patrioti avanzati, come uno degli antenati della nostra scuola repubblicana, Melchiorre Gioia, (che subì un processo per questo), e l'elemento moderato e conservatore, che respingeva l'estensione al Regno d'Italia e al Regno di Napoli della riforma divorzista malgrado che questa già da un decennio fosse legge accettata nella Francia rinnovata dalla Rivoluzione. Con l'introduzione del codice napoleonico — mi sia consentito di rettificare almeno su questo punto ciò che tanto ampiamente è stato detto dal collega Zugno poco fa — il divorzio fu allora per alcuni anni istituto giuridico di tutta l'Italia continentale, restando a parte la Sicilia, dove erano rifugiati i Borboni, e la Sardegna, dove erano rifugiati i Savoia.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(*Segue* CIFARELLI). Divorziò allora il patriota Filippo Buonarroti; divorziò una zia di Cavour; divorziò un patriota della Repubblica Partenopea che è tra gli avi del grande nostro storico del Risorgimento Ruggero Moscati; e con loro non pochi altri, ad onta delle scomuniche fulminate sui governanti e sui magistrati.

Da allora, e sono passati 150 anni, quando l'Italia ha avuto un libero Parlamento si è lottato per sapere se noi potessimo di nuovo raggiungere il livello di civiltà giuridica conseguito con il codice napoleonico, oppure dovessimo arroccarci su una posizione che, colleghi cattolici, non soltanto è minoritaria nel mondo attuale (giacchè è vero che noi potremmo restare isolati nel mondo, ma su di una posizione giusta, alla quale appartenga l'avvenire) ma è al di fuori della linea progressiva della moderna civiltà.

Chi vuol conoscere le vicende di queste lotte può trovarle per la prima volta con am-

piezza rievocate su questo intero arco di tempo nel libro di Paolo Ungari, testè uscito nelle edizioni del Mulino, che si intitola: « Il diritto di famiglia in Italia dal 1796 al 1942 ». Quel giovane storico ha esteso la sua considerazione critica della materia dai tempi delle Repubbliche sorgenti dalla Rivoluzione francese al codice civile entrato in vigore nell'anno ventesimo dell'era fascista, codice che tuttora ci regge.

Ma io voglio qui solo ricordare un punto di quella storia, ed è l'inizio delle lotte divorzistiche nel Regno d'Italia, a partire dal 1861. Ebbene, i primi progetti divorzisti presentati nella Camera italiana recano la firma di un uomo, allora isolato, che lottava per l'emancipazione della donna e per una famiglia egualitaria. Era il mazziniano e meridionale Salvatore Morelli. Pensando a lui, più che all'ala avanzata del patriottismo repubblicano dell'età napoleonica, io dicevo che questo del divorzio costituisce per noi repubblicani un lontano appuntamento. Ma dopo il voto di questa legge non solo il Partito repubblicano, ma tutto lo schieramento divorzista, dovrà ricordare quel lontano precursore di un movimento che venne poi via via allargandosi e nel quale la scuola repubblicana ebbe sempre una parte di primo piano.

Lottando per questa riforma, la scuola repubblicana non riteneva, come non ritiene ora, di attaccare l'istituto della famiglia, che ha invece un posto centrale nel suo pensiero sociale; al contrario, la scuola repubblicana contestava quel tipo di morale controriformistico, per il quale il vincolo formalmente indissolubile si concilia con la pratica libertà di violarlo e alle donne specialmente si insegnava a sopportare i trascorsi del capo di casa, armandosi di cristiana pazienza ed offrendo la propria sofferenza al Signore.

Anche nei nostri giorni, dopo le sentenze della Corte costituzionale che hanno cancellato i reati di adulterio e di relazione adulterina, c'è qualche antidivorzista che sarebbe disposto ad adagiarsi sullo *statu quo,* vale a dire sull'indissolubilità del matrimonio temperata dalla libertà dell'adulterio? C'è bisogno di dire quanto questo compromesso di tipo controriformista ripugni ad un'etica laica moderna e quanto invece il divorzio contribuisca a consolidare l'istituto familiare, su basi moralmente purificate?

Io non posso separarmi da questo argomento senza ricordare un altro imprevidente comportamento di quello che oggi è lo schieramento antidivorzista il quale, timoroso nella scorsa legislatura della riforma del diritto di famiglia, che veniva portata avanti con responsabile equilibrio da un Ministro laico e repubblicano, finì col determinarne l'insabbiamento. Aggiungo che anche, e forse soprattutto, a causa del divorzio e del diritto di famiglia non si volle accedere al nuovo e logico principio della « continuità legislativa » in sede di riforma dei Regolamenti parlamentari e si è rinviata con riluttanza anche quella parificazione nel trattamento penale dell'adulterio della moglie e del marito, che è stata poi attuata nel solo modo che le fosse possibile, e cioè annullando qualsiasi sanzione, da quella istituzione che, allo stato dei fatti, è il più avanzato di tutti i nostri partiti riformatori, dico la Corte costituzionale.

Si consideri dunque chi ha titolo in Italia, se i divorzisti o gli antidivorzisti, ad ergersi a purificatori del costume familiare, pel cui rinnovamento su basi di moderna moralità è invece proprio il divorzio premessa essenziale.

Nel dibattito che si è svolto in quest'Aula alle porte dell'estate, tante volte abbiamo sentito invocare dagli antidivorzisti il nome di Antonio Salandra, con lunghe citazioni, quasi gettate in faccia ai laici a riprova di una loro supposta incoerenza. Si potrebbe dire che lo statista di Troia sia assurto in questi mesi a nume tutelare laico dello schieramento cattolico in questa materia.

Ma chi era Antonio Salandra? È lecito evocare la sua autorità morale e intellettuale di fronte alla democrazia laica? Lasciate ricordare ad un suo corregionale in quale chiusa visione degli interessi conservatori degli agrari pugliesi si inserisse la sua visione immobilistica e autoritaria della famiglia, che egli difendeva in Parlamento in acerrimo contrasto con il repubblicano e pugliese Giovanni Bovio, in polemiche a suo tempo famose. Provi a chiedersi l'ufficio culturale della Democrazia cristiana, che si accinge a celebrare con grande risalto la figura di Romolo Mur-

ri, tra pochi giorni, a Fermo nelle Marche, in quale misura questi due nomi possano in qualche modo conciliarsi sullo sfondo della storia dell'Italia giolittiana. Per la democrazia laica avanzata il nome di Salandra rappresenta la resa di una vecchia classe dirigente al fascismo, incoraggiato per motivi di conservazione giuridica e sociale. Ma per gli stessi liberali, all'attenzione dei quali le citazioni che abbiamo ascoltato dovrebbero soprattutto andare, il nome di Salandra è quasi il simbolo di un'anima del liberalismo italiano, dalla quale il liberalismo contemporaneo intende separarsi. I liberali moderati oppongono al Salandra, Giolitti; i liberali progressisti oppongono al Salandra, Amendola. A quali liberali intendono dunque fare appello i colleghi democratici cristiani e in particolare — mi sia consentito — quelli della sinistra democristiana? Ad essi consiglierei di andarsi a leggere nel testo integrale i libri del loro autore e i suoi discorsi parlamentari, per dirci in coscienza se quella visione della famiglia ai fini della quale viene giustificata l'indissolubilità del matrimonio, sia una visione oggi difendibile, una visione conciliabile con la società avanzata, anzichè con il chiuso mondo agrario e provinciale di allora.

Ci si è profusi con copia di argomenti, in questo periodo, sulle lacune ed imperfezioni del progetto di legge Fortuna-Baslini e sulla ostinazione di noialtri laici contro qualsiasi, anche ragionevole, emendamento. Ora, non sarò io a negare che lacune e imperfezioni vi siano e, del resto, esse sono generalmente ammesse dai giuristi di parte laica. Mi basterà per tutti riferirmi a quelle elencate da un giurista come il professore Paolo Barile, in una delle migliori raccolte di saggi apparsa su questo argomento, intitolata: « Il divorzio in Italia » e pubblicata dalla casa editrice del nostro collega Codignola.

È poi di ovvia evidenza che se giungeremo alla riforma del diritto di famiglia che, per unanime consenso, verrà ad imperniarsi prevedibilmente sull'istituto della comunione dei beni tra coniugi, ciò comporterà necessariamente tutta una riconsiderazione della disciplina degli effetti patrimoniali dello scioglimento del matrimonio, che ora ci accingiamo ad approvare.

Tuttavia ciò non significa che dobbiamo indurci, una volta passati all'esame degli articoli, ad accogliere emendamenti a questo testo il quale, se da questo o da quel punto di vista può configurare un imperfetto divorzio, è tuttavia preferibile a nessun divorzio.

In politica, sempre il primo passo è il più difficile. Quanto sovrasti la ragione politica a proposito di questo provvedimento, a sedici anni dal primo progetto Sansone e a cinque anni ormai dal progetto Fortuna, non occorre che io dica. Vi è stato tutto il tempo per proporre emendamenti, ampliamenti, correzioni.

Il progetto è oggi quello che lo stato delle forze parlamentari e le necessità di una vicenda tattica defatigante, esposta a mille insidie, hanno consentito che fosse. A questo punto esso si presenta, nel suo complesso, come un progetto accettabile, mentre i tardivi emendamenti propostici assumono, purtroppo, un significato oggettivamente dilatorio.

Io non prendo neppure in considerazione, ovviamente, l'argomento, tutto politico, secondo il quale qualche emendamento, anche piccolo, noi dovremmo indurci ad approvarlo per consentire qualche ulteriore mese di più agevoli rapporti tra il Governo in carica e la Democrazia cristiana; argomento, oltretutto, che sarebbe gravemente lesivo del prestigio della Democrazia cristiana stessa, quanto alla sua lealtà negli impegni verso il Governo, sottoscritti come parte della coalizione di maggioranza.

Mi restringo invece alla riformabilità del progetto in questa fase finale, prima della definitiva sanzione legislativa. Non è forse vero che correzioni in questo o quel punto saranno più organicamente introdotte in sede di riforma generale del diritto di famiglia? E non è altrettanto vero che il consiglio di differire l'introduzione del divorzio a dopo la riforma del diritto di famiglia, o contestualmente ad essa, ci viene proprio da quei settori alla cui non previdente insensibilità si deve se la riforma del diritto di famiglia, che era stata tradotta non solo in un impegno di governo ma in un disegno di legge concordato, non è diventata legge già nella scorsa legislatura?

Il collega Bardi, relatore, ha già, del resto, chiarito esaurientemente come taluni degli emendamenti che la nostra seconda Commissione ha respinto trovino più opportuna, anzi necessaria, sede nel codice civile da riformare — questo vale, ad esempio, per il riconoscimento dei figli adulterini per *subsequens matrimonium* — mentre altri proposti emendamenti non possono correttamente collocarsi che in una rinnovata legislazione previdenziale. Così, ad esempio, per la misura in cui la pensione di riversibilità debba devolversi al primo coniuge del divorziato. Avremo dunque campo e modo, una volta varato l'istituto del divorzio, di trattare tanti corollari che esso comporta in più di un settore del diritto, familiare, successorio, previdenziale, senza che tali corollari debbano costituire oggi un elemento di procrastinazione del nostro compito legislativo.

Non occorre dire che il Partito repubblicano, al quale si deve la presentazione del primo progetto di legge sulla riforma del diritto di famiglia e su una linea che non può essere accusata di faziosità laicistica, non è certamente esposto ai rilievi critici di mancata considerazione circa queste generali connessioni. Il Partito repubblicano si riserva peraltro di farsi esso stesso iniziatore di quelle integrazioni delle norme sul divorzio che valgano a gettare un ponte verso quella che sarà la generale riforma del diritto di famiglia; riforma che — lo ripeto — doveva essere attuata già da tempo. E, se mi è consentito, avrebbe dovuto proprio la parte cattolica, che stranamente ha operato quale ritardatrice in questa materia, prendere essa l'iniziativa delle grandi riforme giuridiche nel campo della famiglia, essa che muove da princìpi diversi dai nostri, ma che proprio per la loro natura richiedevano un più delicato adattamento alla nuova realtà sociale italiana, all'urto di costumi e di modi di vita che sono generalmente propri delle contemporanee società industrializzate dell'Occidente e che rendono anacronistica una difesa della famiglia che si riduca al semplice guadagnar tempo, nella speranza che nulla abbia a mutare, indefinitamente.

Per ragioni analoghe — e va appena ricordato — noi dovremmo vedere il partito della Democrazia cristiana, in quanto cattolico militante, sostenere più di ogni altro una rapida revisione del Concordato del 1929, che esso del resto riconosce in più punti non difendibile. Ove una tale revisione, proposta da una mozione della Camera dei deputati che reca la firma del democristiano onorevole Zaccagnini, oltre che del Segretario del Partito repubblicano onorevole La Malfa, e di un alto esponente del socialismo allora unificato, fosse stata fatta nel triennio 1967-1970, senza dubbio la Democrazia cristiana avrebbe potuto con maggiore legittimità associarsi alle celebrazioni del 20 settembre 1870. E invece noi aspettiamo ancora che siano pubblicate perfino le conclusioni dell'autorevolissima Commissione a tale scopo istituita dal Governo italiano. Essa ha già da tempo concluso i suoi lavori e definito possibili piattaforme di negoziato: il Parlamento dovrebbe sollecitamente essere posto in condizione di averne conoscenza.

In materia di politica ecclesiastica la classe dirigente italiana ricordi che rinviare non significa governare e la dilazione troppo spesso non è un saggio metodo politico.

Quanti — e non sono pochi — nella Democrazia cristiana hanno senso di responsabilità statale, dovrebbero farsi carico più di altri della delicatezza e della urgenza di questo problema. Oppure dovremo dire come il cattolico Manzoni che nel partito di maggioranza, in questa materia, il buon senso c'era, ma aveva paura del senso comune?

Io non debbo qui soffermarmi sulle eccezioni di costituzionalità fondate sulla cosiddetta recezione del Concordato nel diritto costituzionale italiano o su questo o quel collegamento sistematico tra esso e alcuni articoli della Costituzione. E ciò non solo perchè la questione di costituzionalità è stata già esaminata e risolta in questo ramo del Parlamento e nell'altro, in fasi anteriori del procedimento legislativo in corso, ma anche perchè a seguito di ciò il Governo della Repubblica ha esposto alla controparte ecclesiastica motivi e tesi che, alla pari di quelli della Santa Sede, già ebbi a dire nello scorso luglio, intervenendo in altra fase di questo dibattito, sono ormai acquisiti alla conoscenza e alla meditazione del Senato.

Dovrei forse soffermarmi più a lungo su un motivo svolto invece dal collega Trabucchi in un intervento che si è staccato, per acutezza e sapidità, dal carattere convenzionale, lasciatemelo dire, di molti altri e che si è incentrato sulla definizione costituzionale della famiglia come « società naturale ». Che essa non importa la indissolubilità è stato chiarito a proposito dell'articolo 29 dalla stessa Assemblea Costituente; ciò è chiaro e notorio. Vorrei però aggiungere: non è forse vero che proprio la dottrina canonica del matrimonio rimessa in valore dopo il Concordato, non senza influenze dottrinali sulla configurazione dell'intero istituto, si fonda sul carattere contrattuale più che istituzionale del vincolo, mentre sul carattere istituzionale di atto complesso insisteva se mai una vecchia dottrina civilistica laica? E so bene che Padre Lener, uno dei più lucidi intelletti giuridici della Compagnia di Gesù, ha pensato recentemente di profittare del processo di revisione del *Codex Iuris Canonici,* avviato sulla base del Concilio Vaticano II, per parare i rischi della plurisecolare concezione contrattualistica del matrimonio canonico, proponendo di sostituire ad essa una a carattere istituzionale che deriva, del resto, dalla dottrina di un grande maestro del nostro diritto pubblico, il Santi Romano.

Ma il fatto stesso che questa rivoluzione concettuale venga proposta, né peraltro ancora fino ad oggi ufficialmente accolta in quegli ambienti, sta a dimostrare *a contrario* che la concezione attuale è proprio quella contrattualistica. Come ho già detto non voglio rievocare vecchie dispute teologiche e giuridiche, ricordare i tanti cattolici che si schierarono per la dissolubilità del matrimonio ritenendosi in piena ortodossia o rievocarono dottrine e pratiche italiane anche in tal senso, anteriori al Concilio di Trento. Mi basta notare che se la concezione contrattualistica ferisce indirettamente, per la sua natura stessa, il principio della indissolubilità resta da provare che una concezione istituzionalistica lo implichi come un corollario necessario, quando invece molti e solidi argomenti si potrebbero addurre in contrario.

Ma tant'è: la parte cattolica ritiene di difendere la giusta interpretazione della Costituzione repubblicana e per farla valere sembra si accinga allo strumento del *referendum* popolare, di recente e finalmente introdotto nella nostra legislazione, dopo lunga attesa. Al riguardo vorrei qui ricordare che il *referendum* è un antico postulato della scuola repubblicana che lo rivendicava da sempre e che appunto un repubblicano, il compianto professor Tommaso Perassi, che era stato un ardente assertore del *referendum* prima del fascismo, fu uno dei principali artefici di detto istituto in seno all'Assemblea Costituente.

Nulla da dire sulla legittimità del *referendum* nella specie, sul diritto di ricorrere ad un tale strumento. Nessun dubbio dal punto di vista legale: il *referendum* è il rimedio principe per verificare la conformità del voto degli eletti dal popolo alla volontà degli elettori ed è naturale che, fallito ogni altro mezzo, ad esso ci si volga, in particolare quando si assuma vulnerata o minacciata la Costituzione fondamentale del Paese.

Io però, passando dal piano giuridico-costituzionale, a quello della saggezza e prudenza politica, vorrei ammonire chi pensa di ricorrere a questa *extrema ratio,* sulle gravissime conseguenze che essa potrebbe avere sull'equilibrio democratico che regge il nostro Paese, producendo una drammatica e non necessaria spaccatura del corpo elettorale.

Io non parlo per preoccupazione sull'esito del *referendum,* perchè in questi cinque anni di dibattito parlamentare il protrarsi lentocratico dei nostri lavori ha avuto almeno questo di utile, di allargare cioè nel Paese la coscienza del problema, fino al punto da far ritenere improbabile la reiezione popolare della legge istitutiva del divorzio. Ma riflettano i colleghi cattolici su questo punto: se la tesi divorzista dovesse essere battuta, e lo sarebbe comunque per strettissimo margine di voti, i laici potrebbero, e dovrebbero, appellarsi ad una successiva generazione, forti dello sviluppo della coscienza sociale, che è nettamente in questa direzione e non solo in Italia. Ma se invece la tesi antidivorzista soccombesse, non solo avreste, colleghi de-

mocristiani, il divorzio ribadito dal voto popolare, ma avreste anche corroso alla radice, o addirittura abbattuto, il fondamento legale dello stesso Concordato. Il Concordato del 1929 non consegnava i cittadini italiani alla disciplina della Chiesa, assumeva soltanto quale proprio presupposto storico, morale e giuridico la cattolicità del popolo italiano; la presupponeva come un dato preesistente e di fatto. Se, su un articolo dogmatico di fede, la maggioranza del popolo italiano si schierasse contro la Chiesa, se la Chiesa stessa desse questo carattere alla contesa civile del *referendum* impiegando armi spirituali, se i cattolici fossero chiamati, per dovere di coscienza, a schierarsi da un lato della barricata, come dubitare che, in caso di sconfitta, si potrebbe dire caduto il presupposto stesso del Concordato? Non spetta a noi laici, a noi che apparteniamo a partiti disciolti o viventi in esilio quando quel Patto fu firmato, sette anni dopo la marcia su Roma, sgomentarci oltre misura di una simile prospettiva. Ma chi fa in questo momento i propri calcoli per il giorno dopo l'approvazione della legge sappia che anche questa è la posta in gioco, oltre che il deprecato e il deprecabile risorgere di « storici steccati ». E sappia regolarsi. E che Dio lo illumini, se non lo illumina la carità di Patria e di Repubblica.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ho ascoltato con grande attenzione alcuni discorsi che sono stati tenuti in quest'Aula; così stamane il discorso del collega Zugno, così ieri sera quello del collega Brusasca. Debbo dire che al termine di questo dibattito parlamentare noi non dobbiamo trovarci nè in una posizione trionfalistica nè, tanto meno, in uno stato d'animo da guerra perduta. In Italia non è la prima volta che avverso storiche decisioni sia evocata la paura del salto nel buio. Alla scelta della Repubblica, contrapponemmo la fiducia nel buon senso e nella capacità costruttiva degli italiani, alla suscitata e sfruttata paura del salto nel buio. Ed ora è chiaro a tutti che avevamo ragione di fidare nella saggezza e nel buon senso degli italiani.

Quanto alla famiglia è stato ricordato ciò che ne scriveva Mazzini. Ebbene, voglio sottolineare che tutto ciò che confluì nel nostro Risorgimento appartiene a grandi correnti etico-politiche dell'Europa alle quali sia Mazzini sia Cavour vollero collegato il nostro Paese, onde l'Italia sorse splendidamente quale libera Nazione, l'unica Nazione il cui affermarsi unitario non distrusse nè i diritti della persona umana, nè la libertà politica e civile, nè la pace e i diritti degli altri popoli. Ebbene, proprio questi legami spirituali con la civile Europa vanno tenuti presenti nell'ora che volge. Se mi è consentito, (giacchè si è fatto spreco di diversissime argomentazioni e sono stati ricordati dati sociologici, costumi degli ottentotti, statistiche su quanto accade in altre società nazionali, e così via) vorrei ricordare che allorchè noi passiamo per le strade di Parigi, di Strasburgo, di Lione, di Marsiglia, non vediamo una situazione morale e civile della Francia rovinosa, rispetto a quel che accade da noi; forse ci sono in minor numero che da noi situazioni preoccupanti di rivolta e di disagio. Eppure il divorzio esiste in Francia da tanti anni. Lo stesso dicasi per la Germania, per l'Austria, per la Svizzera, per il Belgio. L'Italia fa parte di una Comunità nella quale tutti gli altri Stati riconoscono e praticano il divorzio: nel Parlamento europeo come sulle strade e nelle città della maggior parte divorzista dell'Europa comunitaria constatiamo che non esiste una situazione rovinosa. Vi sono, senza dubbio, come da noi, i fenomeni di turbamento delle società avanzate dell'Occidente, di questi Paesi ad alta industrializzazione, ma si tratta di complessi fenomeni che bisogna considerare e affrontare, cercando di risolvere i problemi. Perchè non è detto che chiamando il carabiniere, o facendo una drastica affermazione giuridica, si risolva una questione sociale.

Circa il matrimonio mi vengono in mente le parole dell'antico Poeta che a se stesso — ricordate? — diceva: « *miser Catulle desinas ineptire et quod vides periisse perditum ducas* ». Se, cioè, ad un certo momento l'affetto matrimoniale che sta alla base della famiglia non esiste più, è inutile fingere che ciò non sia. Se tra madre e padre, tra marito e moglie non esiste più un legame, è peggio tenerli uniti con l'indissolubilità legale, o

fingere di tenerli uniti. Guardandoci intorno sappiamo bene che questo è vero. Voler restaurare il matrimonio nella lealtà e nell'amore e riordinare tutto il diritto di famiglia, è un compito nel quale debbono operare insieme tutte le forze democratiche, tutte le forze politiche che vogliono una Repubblica migliore.

Sono stati ricordati a tutto spiano il diritto canonico e il diritto romano. Non sono un romanista nè un cultore di diritto ecclesiastico, ma i modesti studi ai quali mi riferisco mi consentono di rettificare una argomentazione che è stata addotta in questa discussione. Nel diritto romano, quando veniva a mancare l'*affectio maritalis* il matrimonio era finito; tant'è vero che con la legislazione giustinianea, e non solo con essa, nel tempo, la tendenza era quella di punire i coniugi che divorziassero, non già di ritenere sussistente il matrimonio contro la volontà dei coniugi. Lo Stato condannava *ad metalla* i divorziati, li mandava a remare nelle galere, ma se l'*affectio maritalis*, cioè la base spirituale dell'essere marito e moglie, risultava cessata, il matrimonio non si poteva ricostituire per volontà del principe, nè perpetuare per volontà della legge.

Con questi ricordi concludo il mio dire. In sostanza noi repubblicani abbiamo la consapevolezza di aver tenuto fede in questi anni ad una tradizione che appartiene alla civile Europa e riferendoci a questa tradizione, pur nell'apprezzamento delle altrui opinioni, e rispettando i casi di coscienza, intendiamo realizzare l'introduzione del divorzio proprio per costruire un'Italia migliore. Noi intendiamo rafforzare, nella libertà e con la libertà, quella base fondamentale dell'umana società, che è la famiglia. E questo rafforzamento intendiamo perseguirlo sì con moderne leggi, ma anche e soprattutto col rinnovamento del costume, poichè la moralità va molto al di là degli articoli del codice civile e produce effetti profondi, ben al di là della efficacia di ogni azione legislativa.

Con queste argomentazioni ho esposto la concezione, i propositi e lo stato d'animo di noi repubblicani. Noi voteremo a favore di questo progetto di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Efisio Corrias. Ne ha facoltà.

C O R R I A S E F I S I O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non è indubbiamente molto frequente nella nostra vita parlamentare il caso di interventi — in così gran numero — di senatori appartenenti ad uno stesso partito politico, in un dibattito. E ciò è chiaramente indicativo della eccezionale importanza che annettiamo al problema in discussione sia sul piano dei princìpi sia per le numerose conseguenze pratiche che da esso derivano nei confronti della persona umana nelle sue estrinsecazioni morali e civili. E il motivo di tale insistenza, più che il ricercare nuove argomentazioni di carattere giuridico e sociale, è dato dal dovere che ciascuno di noi sente di assumere una chiara e netta posizione su una questione così importante, che non interessa soltanto un numero più o meno grande di persone coinvolte in esperienze matrimoniali fallimentari, ma tutta la società nella accezione più ampia di tale espressione, oltre che dalla volontà ferma di richiamare la coscienza di noi tutti e della pubblica opinione sulla grande responsabilità che stiamo per assumerci introducendo nel centenario dell'Unità d'Italia (che in altro modo avremmo potuto o dovuto ricordare), un istituto così estraneo alle nostre tradizioni e ai nostri costumi e che in tanti Paesi ove vige non ha certo costituito fattore di progresso più avanzato nè di maggiore civiltà; sulla responsabilità cioè di un profondo esame di coscienza e di una esatta valutazione dei riflessi così numerosi che la soluzione proposta nel disegno di legge è destinata a portare nella società in cui viviamo e in quella che intendiamo lasciare ai nostri figli, più ordinata per il bene comune e più improntata a criteri di giustizia.

A questi fini è orientato anche il mio intervento, pur se si ha la persuasione o la convinzione o la sensazione che si tratta di una battaglia perduta, più che per la intima convinzione della bontà della causa da parte dei pronosticati vincitori, da un artificioso attestarsi, con aspetti numerici determinanti, di gruppi politici su un rigido fronte di-

vorzista. Perciò è influente a mio avviso la circostanza che il dibattito si svolga quasi a senso unico, di modo cioè che gli interventi siano effettuati solo da una parte, da coloro che si oppongono all'approvazione della legge, anche se tale circostanza dovrebbe portare ad una conclusione: che la strana maggioranza che appoggia il disegno di legge Fortuna-Baslini o non ha motivi da addurre a difesa delle tesi esposte nel provvedimento legislativo, o non ritiene di cimentarsi in una discussione per la mancanza di convinzione da parte della stragrande maggioranza dei parlamentari aderenti ai Gruppi politici promotori o comunque sostenitori di una legge che scaverà indubbiamente un solco profondo nell'animo di tanti e tanti italiani.

Ho detto che ognuno di noi, in questo momento, come in tanti altri ugualmente delicati ed importanti, non può non lasciarsi guidare dalla propria coscienza, e ciò vuol significare anche sentirsi interprete genuino di quei cittadini che, votandolo, gli hanno conferito sì un largo mandato, ma nei limiti di quei princìpi morali e civili che reggono la nostra società e che nessun partito politico ha mai pubblicamente dichiarato di voler sostituire.

Ora ognuno di noi, parlando a difesa dell'indissolubilità del matrimonio, ha adempiuto a questo impegno e dà conto al suo elettorato della rispondenza del suo comportamento alla concezione dell'istituto matrimoniale che l'elettorato ha e si augura che ad analogo impegno abbiano adempiuto tutti coloro che hanno appoggiato o appoggeranno nelle fasi successive il provvedimento in esame, per la tranquillità della loro coscienza anzitutto e per poter serenamente risponderne alle mogli e ai figli oltre che ai cittadini: liberi questi ultimi — se lo riterranno — di utilizzare non espedienti pericolosi, come il collega Cifarelli ha detto, ma strumenti giuridici che le legislazioni moderne e democratiche pongono a loro disposizione per confrontare la identità delle loro tesi con gli atteggiamenti concreti dei rappresentanti eletti nelle Assemblee legislative.

Comunque, dal dibattito — al quale porterò un misurato apporto — è emerso un aspetto, che nessuno può negare: che noi stiamo conducendo una battaglia, astraendo da valutazioni di carattere confessionale o da considerazioni basate su princìpi religiosi. E ciò non significa che tale ordine di motivi non ci trovi perfettamente convinti della loro pertinenza e della loro esattezza, ma comprendiamo che essi hanno una loro validità solo per quanti riconoscono al matrimonio un carattere sacro, come naturale conseguenza di una libera e consapevole adesione alla fede cattolica, e non sono invece patrimonio di chi non ha il dono della fede o di chi lo possiede, ma in misura ed in maniera diversa, cioè tale da non apprezzarne tutte le implicazioni che da essa derivano, e che non limitano ma anzi esaltano la libertà di ogni uomo.

E, sotto questo aspetto, non può non destare meraviglia lo strano ed a nostro avviso anomalo confluire su una tesi comune di gruppi politici che sono manifestamente antitetici nelle loro impostazioni politiche e sociali, impostazioni che hanno una loro influenza sul problema in discussione, anche se taluno pretenderebbe isolare l'argomento sul piano strettamente giuridico.

Sono stati ricordati, da colleghi che mi hanno preceduto, insigni cultori di scienze giuridiche e sociali, appartenenti notoriamente a correnti politiche che non traggono la loro ispirazione dalla dottrina della Chiesa, i quali non hanno fatto mistero della loro avversione al « divorzio », considerato « una manifestazione attenuata e scolorita dell'antichissima rilassatezza dell'uomo sessuale » per cui il ritornare ad esso non è un passo innanzi ma è un regresso che avrà conseguenze non liete per lo stato morale degli individui e quindi dei popoli; o dichiarando « la pericolosa facoltà del divorzio che, lungi dal perfezionare l'istituto del matrimonio, tenderebbe a costituire un immenso regresso morale, dando troppo libero adito ai più energici appetiti »; o ancora affermando che « se devono trovarsi nuovi impulsi e nuovi freni per migliorare l'educazione degli uomini e assidere su migliori basi l'ordine sociale, tali non saranno di certo legislativi provvedimenti che danno nuova esca alla sensualità e all'egoismo e scemano di fronte a questi le guarentigie delle più fonda-

mentali istituzioni. E di tal natura sarebbe oggi in Italia l'introduzione del divorzio ». E ancora: « Quando matrimonio e famiglia decadono, perchè gli uomini intendono sempre meno la natura e l'importanza morale di quelle istituzioni, solo un pazzo può credere che il miglior mezzo di rimettere in onore e di consolidare famiglia e matrimonio sia il darli in maggior balìa di una libertà individuale pervertita e corrotta. In questa guisa non si fa che accelerare la rovina di ciò che si dice di voler salvare, a meno che si osi dire che appunto il miglior modo di togliere di mezzo i matrimoniali disordini, sia l'abolire il matrimonio, come sarebbe il miglior mezzo di prevenire i furti l'abolire la proprietà ».

Queste considerazioni, ricavate da discorsi o da opere di antropologi, filosofi e giuristi, liberali e socialisti, italiani e stranieri, confermano la stranezza dell'alleanza che sostiene la « operazione divorzio » e ribadiscono la nostra convinzione che il dibattito, come in tutte le polemiche di vasta eco, sfuggendo ad una serena discussione fondata sulla disamina spassionata e scrupolosa dei dati dell'esperienza, ha ceduto il campo ad una disputa dove la leggerezza, l'indulgenza per i luoghi comuni di facile propalazione e di sicura efficacia propagandistica e soprattutto, in questo caso, una tesi radicale, fondata sull'ideale di derivazione giacobina della mera contrattualità del matrimonio, abbia pregiudicato la corretta impostazione di un problema rilevantissimo, destinato ad incidere sul costume delle future generazioni.

Eppure una premessa metodologica comune al pensiero scientifico moderno ricusa tutte le pregiudiziali aprioristiche e consente un'indagine sociologica aperta a tutte le indicazioni e i suggerimenti dell'esperienza, e quindi la rilevazione e l'elaborazione imparziale di tutti i dati correlativi, come sarebbe dovuto accadere nel caso in esame. Ciò chiaramente non significa che la discussione sul divorzio dovesse prescindere da quei valori umani e sociali che rappresentano il contenuto genuino e valido delle ideologie: sarebbe assurdo che da parte cattolica si rinunziasse a far valere i vantaggi e i benefici derivanti alla società dall'indissolubilità del matrimonio e che, d'altra parte, non si prospettassero le esigenze di tutela della libertà di coscienza, sulla quale si fa leva per ottenere lo scioglimento del vincolo. Ma vuol dire che, nel caso in esame, si doveva valutare apertamente e senza remore, alla luce dell'esperienza, la concreta utilità sociale dello stesso principio, calandola nella realtà storica e ambientale del nostro Paese e valendosi, come apporto notevole, di quanto in altri Paesi (i più diversi per costumi, tradizioni e ideologie) sia avvenuto o stia per avvenire, onde risolvere i mali che affliggono l'istituto matrimoniale.

In altre parole, prima di arrivare all'approvazione di una riforma diretta a sovvertire i princìpi pubblicistici che — in considerazione di superiori interessi — attualmente regolano la famiglia, prima cioè di conferire una disciplina meramente privatistica al matrimonio, tramutando l'unione per la vita in un « contratto con riserva di gradimento », prima di mettere in crisi la fondamentale istituzione dello Stato, occorreva domandarsi non se il divorzio sia teoricamente giusto, ma se esso sia una soluzione giusta ed utile per la nostra società.

In Inghilterra, dopo cento anni di esperienza divorzista, da vent'anni si discute intorno ad una proposta di modifica della legge sul divorzio. Orbene, dopo vent'anni di inchieste, di ricerche, di dibattiti condotti da una commissione reale e da una commissione nominata dal lord Cancelliere, il proponente della legge L. Abse sente il bisogno di un ulteriore approfondimento e dice: « Vorrei saperne di più, attraverso ricerche sociali e statistiche, delle conseguenze attuali del divorzio ». Questa richiesta è del 9 febbraio 1968. In Italia, a quanto si sa, non è stata svolta alcuna inchiesta seria e imparziale sulla crisi della famiglia e le tesi divorziste si avvalgono di argomenti suggestivi ma, ad un esame sereno ed obiettivo, piuttosto fragili.

Uno degli elementi che, soprattutto dal punto di vista sociologico, era indispensabile conoscere, risponde alla domanda: a

quante persone interessa il divorzio che si vuole introdurre con tanta urgenza? Una legge che scardina un ordinamento giuridico e il senso morale del matrimonio riguarda veramente un così gran numero di cittadini da giustificare quanto in essa viene proposto? Secondo le tesi divorziste sarebbero interessati al divorzio circa 2 milioni 400 mila italiani. A parte la valutazione quantitativa che si volesse fare di tale cifra, è interessante accertare come essa è stata calcolata. Sebbene lo stesso onorevole Fortuna ammetta che in materia non esistono statistiche ufficiali, si adducono questi dati: poichè ogni anno davanti i tribunali si propongono circa 5 mila domande di separazione, sulla base di statistiche ufficiose, si può ritenere che per ogni separazione legale ne esistano almeno quattro di fatto. Sommando le 25 mila separazioni annuali per un certo numero di anni arretrati si ottiene un numero di 600 mila coppie separate, pari a 1 milione e 200 mila persone separate. Considerato che ciascuna di esse voglia risposarsi, il numero si raddoppia e si giunge ai 2 milioni e 400 mila italiani interessati al divorzio.

A questa cifra, come si vede del tutto fantasiosa, se ne contrappone un'altra incontestabile perchè pubblicata nell'Annuario statistico italiano, ISTAT, Roma, del 1967, a pagina 37, che precisa essere state pronunciate in Italia dal 1950 al 1967 il numero di 63.347 separazioni legali, tenendo anche presente che la cifra deve essere diminuita di quelle conciliazioni avvenute tacitamente dopo la separazione, il che sfugge alle statistiche.

Dicono i divorzisti che tutti i Paesi civili hanno l'istituto del divorzio. Non considerando quei casi in cui ciò si identifica con scopi turistici o con mere speculazioni (cito Reno negli Stati Uniti o Juarez nel Messico), è interessante la comparazione tra due Paesi europei, agli antipodi, per la diversa concezione del sistema di vita oltre che per usi, costumi e tradizioni, quali la Svezia e la Spagna. Tale comparazione serve a mettere in luce alcune differenze altamente significative: per esempio il confronto rileva che, nella Svezia, i suicidi e la delinquenza minorile sono enormemente piu diffusi, nonostante l'assenza del bisogno e che (malgrado il larghissimo impiego degli anticoncezionali ed il ricorso all'aborto, in quella Nazione legalmente consentito) nella Svezia i figli illegittimi raggiungono la ragguardevole percentuale del 12 per cento mentre nella Spagna non superano quella dello 0,2 per cento. Anche in Italia si è all'incirca su questa stessa percentuale.

Ed è conferma della asserita circostanza che l'introduzione del divorzio, oltre che portare ad un eccesso di deteriore individualismo, non è affatto — come si vorrebbe far credere — motivo di progresso civile o indice di una società più avanzata ma diventa elemento determinante di un costume sempre più licenzioso e strumento principale di una maggiore disgregazione dell'istituto familiare.

Per cui appare veramente assurda la tesi che il divorzio è una conquista della società moderna. Caso mai è il contrario che si dovrebbe affermare se il discorso fosse sereno e, come dicevo prima, impostato su dati ed esperienze. « Nella antichità piacque che i matrimoni fossero liberi », dicevano i giureconsulti romani; ed è risaputo che, presso tutti i popoli primitivi, l'esistenza giuridica del matrimonio dipendeva dalla mera volontà dei coniugi di tenerlo in vita e che il venir meno di essa portava di conseguenza al venir meno del vincolo. Per cui, ad una visione non mediocre ed angusta della storia — riguardata doverosamente nello svolgimento di secoli e non di decenni — la vera innovazione relativamente recente appare la indissolubilità del matrimonio, come frutto della concezione cristiana della vita negli aspetti personali e comunitari. Indissolubilità che consente ai coniugi di superare gli inevitabili dissensi che ogni convivenza porta con sè, di praticare una mutua tolleranza che veda, al di là dei piccoli episodi di ogni giornata, di non drammatizzare sui fastidi e le contrarietà che, in certi momenti, la vita coniugale può presentare, eliminando quel sospetto permanente che la introduzione del divorzio porterebbe in sè, con la visione di una definitiva liberazione. Se veramente la discussione intorno alla

utilità sociale del divorzio fosse stata incentrata su di una valutazione seria e responsabile della esperienza dei Paesi divorzisti, vi è da ritenere — sempre che non si tratti di un preordinato proposito, come qualche collega ha affermato, di mortificare la Democrazia cristiana — che la considerazione spassionata delle conseguenze sociali del divorzio avrebbe gettato molta acqua sul fuoco dell'entusiasmo dei fautori dello scioglimento del vincolo, essendo un dato di fatto certo che in nessun Paese il divorzio ha conseguito i fini che si proponeva di ottenere, cioè quello di sanare i fallimenti coniugali, di ridurre la piaga delle unioni concubinarie e conseguentemente dei figli illegittimi.

L'esperienza ha anzi insegnato che il divorzio genera divorzio. Dovunque essi sono in costante aumento: in Inghilterra si è passati dai 2.985 casi del 1920 ai 10.724 del 1943 e ai 27.353 del 1954; in un trentennio cioè i divorzi sono circa decuplicati, mentre i matrimoni sono soltanto raddoppiati. La spiegazione di tanti fallimenti coniugali viene dai sociologi ricollegata strettamente al clima di superficialità e di leggerezza generato per l'appunto dalla solubilità che favorisce i matrimoni tra gli immaturi, gli inadatti e gli irresponsabili.

Il che del resto era stato quasi profeticamente intuito dal guardasigilli Pisanelli che nella relazione al codice civile del 1865, dove era prevista l'indissolubilità del matrimonio civile, ebbe a dire: « Quando una legge collocasse sulla soglia del matrimonio e nel suo seno l'idea del divorzio, essa avvelenerebbe la dignità delle nozze, ne deturperebbe l'onestà perchè quell'idea si muterebbe nelle mura domestiche in un perenne ed amaro sospetto e questo vizierebbe fin dal suo principio la società coniugale e le impedirebbe di raggiungere il suo fine ».

Proprio la diminuita considerazione dell'istituto matrimoniale spiega e la moltiplicazione delle unioni concubinarie e l'aumento dei figli illegittimi (in Inghilterra il 6,66 per cento; in Svizzera il 4,22 per cento; negli Stati Uniti il 6,35 per cento; in Francia il 6 per cento) per cui, lungi dal risolvere questi problemi, l'introduzione del divorzio li ha notevolmente aggravati ed ha creato un altro triste fenomeno che suscita in tutti trepidazione e compassione: quello dei figli che, a causa dello scioglimento del matrimonio dei genitori, vengono a trovarsi in sostanza senza una famiglia: « figli di un focolare infranto » come vengono definiti nel mondo anglosassone.

Purtroppo i nomi di questi figli di focolare infranto ricorrono con frequenza sempre maggiore nei taccuini degli psichiatri e negli schedari della polizia e dei tribunali. Trova così ulteriore conferma la circostanza che la delinquenza minorile è in buona parte alimentata dai figli dei divorziati.

Questi saranno in Italia i frutti del provvedimento che andiamo discutendo se esso verrà approvato in quest'Aula, ancor più tenendo presente la latitudine ricordata da precedenti colleghi di una iniziativa legislativa che si presenta ai più come un piccolo divorzio e che invece costituisce il sistema per spalancare le porte al tipo di divorzio di gran lunga il più riprovevole moralmente e il più pericoloso socialmente, vale a dire il divorzio automatico.

Infatti è noto che con riferimento alla causa lo scioglimento del vincolo si può distinguere in tre tipi: 1) il divorzio inteso come sanzione quando esso si ricollega al fatto — imputabile o meno — di uno dei coniugi, si tratti di colpa o di malattia; 2) il divorzio chiamato consensuale, quando ai due coniugi viene riconosciuto il diritto e potere di sciogliere il rapporto matrimoniale per mutuo consenso; 3) il divorzio definito automatico quando il matrimonio si scioglie automaticamente per il sopravvenire di una circostanza obiettiva.

Attualmente quasi tutti i Paesi ammettono il divorzio per colpa mentre sono pochissimi quelli ove è previsto anche il divorzio consensuale e automatico.

Rileggendo attentamente l'articolo 3, numero 2, della proposta di legge e traendone il vero significato ed il suo valore, ci si convince che si tratta di « grosso » e non di « piccolo » divorzio. In esso è infatti previsto il caso di un coniuge che si allontani volontariamente dal domicilio coniugale e si disinteressi della famiglia da lui costituita per un certo periodo di tempo e che vede infine premiato il suo non lodevole compor-

tamento con il divorzio. Nè, in tale ipotesi, la legge rivolge alcuna considerazione particolare al coniuge abbandonato e quindi contrario allo scioglimento del vincolo, nè si interessa minimamente di tutelare la posizione del coniuge che nel rapporto matrimoniale viene a trovarsi in una posizione più debole, ma si limita a conferire al tribunale la facoltà di disporre la corresponsione di un assegno alimentare o di mantenimento a favore di uno dei coniugi, valutando i motivi dello scioglimento, laddove l'esperienza dei Paesi divorzisti dimostra che il coniuge più debole soggiace sempre ai ricatti, morali, psicologici ed economici dell'altro. Si introduce in tal modo un rimedio socialmente peggiore del male che si vuole sanare e si sovvertono i princìpi del diritto di famiglia, trasformando il matrimonio in un contratto con riserva di gradimento che, quando non restano soddisfatti, i coniugi possono sciogliere unilateralmente senza formalità eccessive, mentre ogni e qualunque altro contratto civile si scioglie quanto meno per mutuo consenso e il contratto di lavoro soltanto se esiste una giusta causa.

Ecco perchè i democratici cristiani, che pur sono compresi della necessità e dell'urgenza di apportare le modifiche richieste dai tempi al diritto di famiglia, si battono per evitare l'introduzione del divorzio; ecco perchè sostengono che — salva restando l'indissolubilità matrimoniale — è giusto, specificatamente in tema di filiazione, conferire alle relazioni di fatto, bisognevoli di tutela, tutte le utilità e i vantaggi sociali del matrimonio.

Il sereno esame di coscienza che mi sono sforzato di fare, senza avere la pretesa di aggiungere nulla alle valutazioni complesse ed esaurienti fatte dai colleghi del mio Gruppo che mi hanno preceduto, mi porta, signor Presidente, a soffermarmi ancora per un momento sui protagonisti di questo episodio legislativo, che per noi acquista il volto ed il significato di un dramma che turberà non soltanto le coscienze dei cittadini cattolici, ma preoccuperà — forse allorchè molte conseguenze negative si saranno realizzate — tutti i cittadini e produrrà una reazione collettiva in tutti gli strati sociali e particolarmente in quelli più modesti che oggi non si rendono perfettamente conto delle deleterie conseguenze che esso porta alla loro vita difficile ma onesta, al loro lavoro pesante e spesso ingrato ma alleviato dalla serena esistenza familiare, alle loro quotidiane preoccupazioni di ogni genere, che il sorriso dei figli ed il conforto della moglie rende più facilmente superabili.

Parliamo dei figli, anzitutto, che sono quasi sempre le prime vittime di una situazione coniugale fallimentare, caratterizzata dai continui litigi tra i coniugi o da un modo di fare che costituisce spesso un continuo reciproco ignorarsi in una forma di convivenza puramente formale. È chiaro che in questi casi i figli non ricavano alcun beneficio dai genitori, ma il difficile è riuscire a dimostrare che, per sanare questo stato di cose — da tutti non mai sufficientemente deplorato — il miglior rimedio sia proprio quello di giungere al divorzio.

Non è male cominciare a ricordare che tanto spesso questi matrimoni riusciti male sono il frutto della leggerezza e della faciloneria con cui si affronta la vita in comune ed una convivenza intima con persona appena conosciuta o comunque non sufficientemente compresa nei vari aspetti della sua personalità, e che il primo rimedio da proporre è quello di dare al matrimonio il vero significato e la grande importanza che esso riveste e richiedere a tutti una preparazione adeguata al passo che si compie ed alla responsabilità che si assume, compito e responsabilità che non interessano soltanto i due coniugi, ma l'intera società nella quale essi sono inseriti e verso la quale hanno dei precisi doveri.

Comunque, una volta che il matrimonio sia fallito, occorre cercare di renderne meno gravi, se è possibile, le conseguenze e la soluzione meno peggiore per i figli è in questi casi una separazione responsabile nella quale i coniugi, falliti come tali, tentino di non fallire come genitori e si sappiano sacrificare per quei figli che essi hanno fatto venire al mondo. La esperienza di ogni giorno ci dimostra che non sono pochi i casi in cui i coniugi separati riescono, per l'amore dei figli, a ritrovare la reciproca comprensione ed il mutuo affetto ricostituendo così la primitiva famiglia. Certo, sul piano sociologico,

la tragedia del divorzio per i figli assume proporzioni a nostro avviso paurose. Allorchè il vincolo matrimoniale sia diventato fragile e precario e il sospetto si annidi costantemente nelle menti e nei cuori dei coniugi, anche i figli cominciano a risentire la precarietà della loro posizione ed allora è perfettamente inutile domandarsi se sia più infelice il figlio dei divorziati, il figlio dei separati o quello delle convivenze fallite. È cioè una discussione che considera il problema a valle, quando la frattura coniugale è un fatto compiuto, e non a monte per vedere quale tipo di matrimonio protegga meglio l'interesse dei figli. È questo il vero problema del divorzio, invece, e cioè che un vincolo troppo facilmente solubile lascia un gran numero di figli formalmente legittimi ma in realtà privati della famiglia. Ogni anno sono mezzo milione negli Stati Uniti di cui due terzi sotto i dieci anni; e vi è un aumento preoccupante perchè da 330 mila nel 1962 sono saliti a 537 mila nel 1963 con un aumento del 63 per cento.

In una inchiesta sul divorzio più della metà dei divorziati sono risultati figli di divorziati, il che vuol dire che il figlio dei divorziati è costituzionalmente predisposto al divorzio. Nel rapporto ufficiale della Camera dei Comuni del 1968 si legge: « Sappiamo che molti matrimoni falliti danno figli falliti che di nuovo produrranno matrimoni falliti; dobbiamo cercare di ricostruire la legge e tutto il nostro atteggiamento sociale per evitare il perpetuarsi del disastro e della miseria che come sappiamo per diretta esperienza colpisce i figli di famiglie distrutte ».

E di fronte a queste considerazioni è giusto che ci si preoccupi del provvedimento che si vuol introdurre nella nostra legislazione, soprattutto quando si consideri ad esempio la legislazione della Repubblica popolare polacca nella quale si cerca in tutti i modi di tornare indietro per attenuare la drasticità di quelle norme a suo tempo approvate e che causavano tanti ulteriori fallimenti.

Un illustre collega del Senato, docente di psicologia nell'età evolutiva e non appartenente al Gruppo della Democrazia cristiana, ha fatto delle considerazioni che io penso tutti avranno letto perchè sono veramente gravi e rappresentano uno stato d'animo che, al di fuori delle correnti politiche, è presente in tanti colleghi. Dice il professor Ossicini: « Qualsiasi disunione dei genitori è grave per i figli, specie per quelli piccoli. Questo è così evidente che può apparire banale. Se col divorzio aumenterà il numero delle famiglie disunite non so dirlo, ma come psicologo debbo dire che, se aumentassero, da questo punto di vista sarebbe dannoso. Se fosse introdotto bisognerebbe consigliare tutti gli accorgimenti per limitarne gli effetti sui figli. Questi non sono qualcosa di cui i genitori possono decidere come fosse materiale a loro disposizione. Nessuno li obbliga a metterli al mondo, ma se hanno figli si assumono delle responsabilità.

Come psicologo in sostanza tengo a dire questo: la dissoluzione della famiglia non è principalmente un fatto giuridico o un fatto socioeconomico, ma è prevalentemente un fatto psicologico e bisogna evitare che accada. Io penso che dovremmo lavorare molto al riguardo con l'igiene mentale, con l'igiene prematrimoniale, con l'analisi psicologica ».

È proprio per evitare che accada questo, così chiaramente e autorevolmente esposto dal senatore Ossicini, che si sostiene che gli effetti della separazione legale sono ben diversi da quelli del divorzio. Nel primo caso, infatti, anche di fronte a frequenti episodi di disarmonia familiare, il ragazzo sente di essere ancora nel suo ambiente, in quello che ha conosciuto dalla nascita e a cui è legato anche da tempi più sereni e da ricordi più felici; nel caso del divorzio invece egli si vede inserito nel nuovo ambiente ove trova un'altra persona che sostituisce quello dei suoi genitori non più presente anche se ancora vivente; trova assai spesso altri ragazzi che non comprende da quali vincoli siano a lui legati; per cui — se già in età di comprendere — preferisce allontanarsi da una situazione così ibrida nella quale si sente a disagio e ricercare, al di fuori di qualsiasi convivenza di tale tipo, un suo mondo.

Un posto rilevante tra i protagonisti del divorzio occupano anche le mogli, cioè quelle donne che talvolta hanno considerato il divorzio un buon rimedio per i coniugi in-

felici e che, ad esperimento effettuato, hanno avuto modo di ricredersi o sono piombate come unica via da poter imboccare in un'angoscia che spesso le conduce sulla via dell'abbrutimento più avvilente, dall'*alcool* alla prostituzione e spesso al suicidio. In Inghilterra, in occasione della discussione sulla riforma della legge sul divorzio e della proposta di un divorzio automatico, molte donne scrissero al « Daily Telegraph » delle lettere in cui erano contenute frasi di questo tipo: « Questa certo è una legge per l'uomo, e per l'uomo ricco. Come può sopravvivere il matrimonio se passa questa legge? ». « Dopo 26 anni di matrimonio mio marito mi ha consegnato una lettera alzandosi da tavola una mattina dicendo che ha incontrato una con cui può essere più felice ». « Dopo trent'anni di matrimonio mio marito mi ha lasciato per una donna più giovane, in tragiche circostanze, dopo la morte di nostra figlia. Tra due anni può sperare di avere il divorzio ».

E tale fenomeno — cioè il fatto che il problema del divorzio, scendendo dal campo delle astrattezze giuridiche e filosofiche e calandosi sulla realtà delle cose, cominci ad interessare ed a preoccupare i « protagonisti » di esso — si va verificando già anche in Italia. « La Stampa » di Torino, nello scorso mese di marzo, pubblicava alcune lettere inviate da donne, ed il loro tono era identico a quello delle donne inglesi. Ci si lamentava che la concessione del divorzio, dopo tanti anni di matrimonio, faceva — oltre tutto — perdere alla « vera » moglie il diritto all'assistenza mutualistica ed alla pensione di riversibilità che — automaticamente — spettavano alla « nuova » moglie. E si affacciavano perplessità anche sul diritto agli alimenti, previsto nella nostra legislazione, specie se il coniuge che aveva chiesto ed ottenuto il divorzio era un operaio o un pensionato, con situazione economica non certo tale da poter sostenere il peso di due famiglie. Se poi il divorzio dovesse ripetersi, diventando di secondo o di terzo grado, le difficoltà di tal genere diventerebbero veramente situazioni non risolvibili. E la conseguenza sarebbe l'affollamento dei ricoveri di mendicità da parte di queste « vedove bianche », impossibilitate in altro modo — per lo meno onesto e corretto — a risolvere il problema dell'esistenza. E l'articolista concludeva affermando che il Parlamento aveva il potere ed il dovere di affrontare il problema, risolvendolo senza offesa alla giustizia. In caso contrario — continuava — « prevedo che la sua volontà sarà poi annullata in sede di *referendum* popolare. Anch'io, laico e divorzista, voterò contro il divorzio ».

E queste considerazioni, che suonano come proteste, sono destinate ad aumentare se la legge verrà approvata, e le donne — in particolare — sentiranno che, malgrado i grandi passi in avanti fatti in questi ultimi anni, per rendere reale l'uguaglianza dei sessi, in una società economicamente ancora orientata e dominata dagli uomini, la loro vulnerabilità apparirà con maggior chiarezza e saranno, assieme ai figli, le vere vittime dello scioglimento del matrimonio.

Con queste premesse non si può che giungere ad una conclusione: che lo scopo — anche se da tutti non voluto o non esattamente valutato — sarà la disgregazione assoluta delle famiglie, disgregazione come frutto di un costume matrimoniale in via di progressivo deterioramento, che creerà a sua volta i « fuori legge » del matrimonio, piaga sociale che nei Paesi divorzisti oggi raggiunge dimensioni gigantesche, ignote alla stessa società entro la quale vivono. Il divorzio, cioè, come le statistiche inglesi o americane dimostrano, non è soltanto un guaio per i danni che direttamente provoca, ma lo diventa anche per i riflessi indiretti sul costume e sul comportamento della gente; la quale, alla prima crisi coniugale, sapendo che non è poi tanto difficile giungere al divorzio, ad esso ricorrerà con estrema leggerezza per cui questo continuo scioglimento di matrimoni, felici o infelici, determinerà un allentamento tipico del vincolo coniugale e il matrimonio diventerà in tal modo un istituto temporaneo e precario il che — per la delicatezza del problema e per la sua importanza come cardine dell'attuale concezione della famiglia — interessa non soltanto noi parlamentari, ma tutti i cittadini, poichè si tratta di un istituto davanti al quale verranno a trovarsi i nostri figli e i loro discendenti.

Da questa prospettiva, in considerazione dei risultati dell'esperienza divorzista degli altri Paesi e delle esigenze della famiglia in Italia — ancorata alla preminente considerazione dell'ordinata convivenza civile e ad una professione di fede in determinati valori non solo religiosi ma civili e umani — emerge che è per noi inaccettabile la proposta di legge social-liberale o Fortuna-Baslini, che soffre della carenza di una preliminare, indispensabile, scrupolosa ed imparziale indagine sulla crisi della famiglia; che si accompagna alla mancanza, freddamente determinata, di un serio dibattito; che — a dire dei cultori del diritto — dimostra una insufficiente elaborazione e un'imperfetta formulazione tecnica che omette di regolare ipotesi degne della massima considerazione; che appare cioè spinta da una specie di « pionierismo legislativo » tanto più responsabile e deplorevole quando si vuol porre mano a riforme di importanza fondamentale.

Per queste considerazioni abbiamo combattuto e combatteremo la nostra battaglia, che è difesa delle nostre tesi ma anche salvaguardia della serietà e del prestigio del Senato. E avremmo preferito un diverso comportamento dei colleghi divorzisti (arroccati su pregiudiziali laiciste, sordi ad ogni critica sul merito della legge) nell'autentico interesse della società civile che noi, per primi, vogliamo sottrarre a fronti precostituiti e a conseguenti inevitabili crociate. E proprio per ciò gli emendamenti che verranno presentati non sono e non saranno, come taluno può ritenere, uno strumento dilatorio e defatigante, ma la certezza che apportare modifiche che rendano la legge meno peggiore è un nostro dovere ed è segno di cosciente responsabilità.

Per rispondere ad un preciso dettato della nostra coscienza abbiamo fatto e faremo fino in fondo il nostro dovere di rappresentanti eletti da cittadini che non vogliono la dissolubilità del matrimonio e, quando capiterà l'occasione, chiederemo agli eletti in altri raggruppamenti politici di dar conto ai propri elettori della scelta che, con questo provvedimento, hanno inteso fare; dai liberali, dei quali molti ed illustri giuristi scevri da ogni preconcetto religioso furono e sono in Italia difensori della indissolubilità; ai socialisti che vorrebbero essere sempre in prima linea — non lo sono certamente in questo caso — nella difesa di quei princìpi fondamentali che fanno più ordinata la società e quindi più sicuro il progresso; ai comunisti che dovranno chiarire per quali motivi il divorzio, nei Paesi socialisti a cui essi si ispirano, va sempre più restringendo la sua sfera d'azione.

Per conto nostro voteremo in coscienza contro la legge Fortuna-Baslini che — ricordando una frase di Guglielmo Gladstone, uomo di Stato liberale inglese del secolo scorso — « è il primo passo sopra una via, della quale non sappiamo nulla, salvo che essa è diversa da quella dei nostri antenati; e che è una via la quale parte dal punto a cui il Cristianesimo ci ha condotti e ci riconduce allo stato a cui il Cristianesimo trovò l'uomo pagano ». (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Zannini. Ne ha facoltà.

Z A N N I N I Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è di tale importanza — quantunque una parte dei sostenitori abbia tentato e tenti di minimizzarlo — che mi spinge ad intervenire nel dibattito per esprimere in modo chiaro ed inequivocabile il mio pensiero ed i miei sentimenti. E ciò non soltanto perchè sono cattolico, ma perchè sono un cattolico impegnato nella vita del nostro Paese, che crede nella volontà del popolo italiano al quale ha chiesto il suffragio e che considera punto d'onore osservare la Costituzione ed assolvere gli impegni assunti pubblicamente di fronte all'elettorato.

Sull'argomento di cui al disegno di legge Fortuna-Baslini non ho mai avuto e non ho esitazioni: ad esso ho sempre detto no in comizi, in riunioni, in conversazioni private. Mi sento in dovere, quindi, in questo momento in cui ognuno di noi è chiamato ad esprimersi, di dichiarare il mio dissenso più deciso e preciso.

Strano comportamento, invero, quello dei divorzisti! Mentre alcuni cercano di contrabbandare il disegno di legge come un prov-

vedimento di poco conto, ammantandolo magari con espressioni di sentimenti superficialmente pietosi, altri lo esaltano come una conquista di chissà quale alta meta di civiltà, quando non se ne servono per rispolverare in modo inurbano e con parole che a un secolo di distanza dalla presa di Roma si credeva fossero scomparse dal nostro vocabolario (parole offensive nei confronti della maggioranza, sia pure relativa, liberamente eletta dal popolo italiano, che siede in Parlamento) polemiche antistoriche definitivamente tramontate.

Orbene, dico subito che il disegno di legge in discussione non è assolutamente cosa lieve, ma riveste un valore enorme, è di una gravità enorme.

Proprio il 27 corrente mese un quotidiano di larga diffusione, in un inserto sportivo — mi auguro, per sottoporre l'argomento all'attenzione di un maggior numero di elettori — ha pubblicato quanto segue: « Che cosa accadrà in Italia se verrà approvata la legge sul divorzio? Gli esperti prevedono un lavoro straordinario dei tribunali per i primi due anni e, con la già cronica carenza degli organici nella Magistratura, non è azzardato anticipare una situazione di ingolfamento della nostra macchina giudiziaria. Tra le cause valide per ottenere il divorzio è prevista una separazione ininterrotta dei coniugi per cinque anni. Centinaia di migliaia di separati di fatto legalizzeranno le loro posizioni davanti al giudice per poter divorziare; decine di migliaia di separati legali (ogni anno in Italia vengono dichiarate in media dalle 12 alle 15 mila separazioni legali; quelle di fatto sono più del doppio) chiederanno subito lo scioglimento. Dopo la prima ondata, le richieste di divorzio dovrebbero — mi pare prudente il condizionale — stabilizzarsi sulle 25 mila l'anno ».

Se poi si considera che buona parte dei divorziati contrarranno un secondo e forse, in seguito, un terzo e un quarto matrimonio, ognuno di noi può comprendere quale scombussolamento avviene con il divorzio nella nostra società, quale rivolgimento si verifica nelle famiglie italiane con conseguenze sociali, economiche, morali e psicologiche da turbare realmente e profondamente la coscienza di noi legislatori, per cui mai come in questo momento la responsabilità che incombe su di noi, che abbiamo volontariamente richiesta presentandoci candidati alle elezioni, nei confronti di tanti cittadini, deve richiamarci alla massima attenzione e alla massima prudenza: attenzione e prudenza che hanno avuto coloro che ci hanno preceduto allorchè, laicisti chi più chi meno, non hanno voluto introdurre il divorzio nel nostro Paese considerandolo gravemente dannoso per il bene comune della Nazione italiana.

Altri colleghi prima di me e meglio di quanto non possa fare io hanno rievocato e illustrato le vicende dei progetti di legge sul divorzio presentati al Parlamento italiano. Non è quindi il caso che io mi ci soffermi in questo breve intervento. Dirò invece che non riesco a comprendere come, per quali motivi, questo Parlamento possa approvare il disegno di legge che tende ad introdurre il divorzio in Italia: questo Parlamento, oggi, obbediente, come deve essere, alla Costituzione della Repubblica italiana voluta dal popolo dopo l'ultimo conflitto, Costituzione che nei riguardi della famiglia si esprime come nessun'altra Costituzione. Basti ricordare l'articolo 29: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio » e l'articolo 31: « La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose ». E quando parla di famiglia non intende solo il marito e la moglie, il padre e la madre, ma anche, e vorrei dire soprattutto, i figli. Infatti, se al secondo comma dell'articolo 29 dichiara « Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare », l'articolo 30 è tutto dedicato ai figli: « È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti

per la ricerca della paternità ». Torna ad occuparsi dei figli anche nell'ultimo comma dell'articolo 31: « Protegge la maternità, la infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ».

Onorevoli colleghi, questa è la nostra Costituzione. Nè poteva essere diversa data la civiltà del nostro popolo, data la tradizione del nostro popolo. Non vedo, perciò, come il divorzio sarebbe conforme allo spirito e alla lettera della Costituzione. Sono convinto, al contrario, che offrendo ai coniugi la possibilità del divorzio si cerchi di togliere dalla mente e dalla coscienza dei cittadini italiani quei princìpi etico-sociali che la Costituzione ha voluto tanto solennemente e nobilmente proclamare, che ha voluto inculcare nell'animo del nostro popolo mettendolo di fronte a precisi doveri nei confronti della società, a grandi ed alte responsabilità nei confronti dei figli. Ed è noto a tutti che doveri e responsabilità di tale portata, poi, richiedono sacrifici e talora sacrifici gravi che ogni uomo, però, deve saper affrontare in considerazione del supremo bene comune. Se così non fosse o non dovesse essere, presto o tardi vano diventerebbe ogni discorso o richiamo ad un ordinato vivere civile. L'individualismo e l'egoismo farebbero ritornare l'uomo all'epoca della caverna.

Del resto è stato dimostrato *ad abundantiam* dagli illustri colleghi della mia parte intervenuti prima di me in questa discussione che i Paesi i quali hanno già il divorzio (e che non hanno la nostra Costituzione, mi permetto di ribadire) non solo non hanno sanato le situazioni difficili, degne della più umana comprensione, venutesi a creare nella vita in comune dei coniugi, ma le hanno aggravate e moltiplicate. Inoltre non hanno eliminato il fenomeno dell'adulterio e dei figli illegittimi; hanno moltiplicato invece il numero delle persone tormentate ed infelici, si sono visti di anno in anno aumentare i problemi gravi che con il divorzio ritenevano di eliminare o risolvere. Tanto è vero che molti studiosi e politici hanno prospettato la necessità di tornare all'indissolubilità del matrimonio abolendo la « piaga » del divorzio. Soprattutto si è visto aumentare enormemente il numero dei giovani sbalestrati da una famiglia all'altra, privi di quella guida, di quell'assistenza, di quell'affetto, di quell'educazione di cui ogni figlio ha naturalmente e prepotentemente bisogno, anche se in certi momenti o in qualche periodo è riluttante e ribelle, ma che prima o poi lo aiutano a sviluppare se stesso, ad affrontare la vita con senso di responsabilità. So bene che non è sufficiente una legge a rendere l'uomo buono, nell'accezione comunemente intesa; occorrono altre azioni umane e varie forme di educazione e formazione. Ma so altrettanto bene che una legge può essere una remora, un impedimento a compiere determinate azioni cattive nel senso comunemente inteso, o negative nei confronti della società, specie nei confronti degli individui più esposti alle conseguenze negative di dette azioni; e, nel caso del divorzio, i più passibili di sofferenza, di traumi psicologici, sono i figli.

È inutile nascondercelo! Occorre invece avere il coraggio di guardare e comprendere la natura umana; il divorzio costituirà inevitabilmente un incentivo ad una fuga di fronte ai doveri e alle responsabilità etico-sociali che il matrimonio, la famiglia, considerati come la nostra Costituzione ha voluto considerare e consacrare inequivocabilmente, impongono al cittadino.

Aggiungasi che questo disegno di legge, come da più parti è stato riconosciuto, anche da divorzisti, è tutt'altro che un ottimo strumento per il bene della famiglia, per la crescita della persona umana, per il bene dei figli. È quindi inammissibile votare a favore su una materia così delicata, così vasta, che investe interessi morali, sociali, giuridici, economici di adulti e minori, che intacca il nucleo primo di cui è costituita la società, con leggerezza, sapendo che il disegno di legge così come è, non solo non è perfetto, ma anzi ha carenze e ingiustizie colossali. Non si tratta qui di decidere sulla costruzione di una strada o su un piano autostradale o di decidere su proposte di soluzione di problemi prevalentemente materiali, che eventualmente possono in un secondo tempo essere rivedute e corrette senza danni che intacchino l'intimo e l'essenza dell'uomo. Qui si tratta di decidere del-

la vita spirituale e morale, non solo materiale, dei cittadini adulti e minorenni. Non è ammissibile, ripeto, volere ad ogni costo concludere con un voto favorevole il dibattito su una norma tanto importante. Mi rifiuto di credere che i divorzisti, in parte almeno, siano tali solo perchè quasi tutti i Paesi del mondo hanno il divorzio. Eppure è stato scritto ed è stato detto. È davvero un argomento inconsistente, soprattutto in considerazione che detti Paesi non hanno risolto con il divorzio i problemi che si proponevano di risolvere.

Allo stesso modo mi rifiuto di credere che il divorzio sia una conquista di civiltà. Non è civiltà il non voler assolvere gli impegni coscientemente e solennemente assunto, il non voler affrontare i sacrifici che l'adempimento di un dovere richiede, essere macroscopicamente ingiusti, volendo il divorzio, nei confronti dei figli i cui diritti vengono ignorati, o dell'altro coniuge non consenziente al divorzio stesso. Non è certo civiltà trarre da una colpa o da un errore proprio motivo di vantaggio esigendo il diritto di divorzio contro il coniuge innocente che si oppone.

Sono convinto che ciò rappresenta l'opposto della civiltà, addirittura l'esaltazione dell'egoismo più sfacciato. Certo la stragrande maggioranza della popolazione italiana non vuole questo; e non è davvero necessario essere cattolici per non accettare, per rifiutare quelle tesi. Durante i numerosi ed altamente qualificati discorsi antidivorzisti che sono stati pronunciati alla Camera e al Senato, sono stati citati molti filosofi, politici, sociologi non cattolici eppure contrari al divorzio. Accanto ai « cattolici freddi fanatici », che l'onorevole Fortuna vorrebbe « isolare ed abbattere », come scrive nella relazione al suo disegno di legge presentata alla Camera dei deputati (lo stile ed il gusto lo lascio giudicare a chiunque) egli deve mettere anche tali grandi uomini non cattolici, universalmente stimati, e deve mettere la grande maggioranza degli elettori italiani che si sono dichiarati contrari al divorzio, come è stato dimostrato da scientifici sondaggi dell'opinione pubblica, anche recentemente eseguiti. Anche gli onorevoli presentatori del presente disegno di legge sanno questo, tanto è vero che per non spaventare l'opinione pubblica italiana e per tentare di distoglierla dalla reale portata del loro progetto, l'hanno intitolato: « Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio » e hanno parlato di piccolo divorzio, come se il loro progetto non fosse, nei fatti, la più ampia facoltà di divorzio esistente al mondo. Viene da chiedersi allora se sia corretto un simile comportamento, se corrisponda alla sincerità e lealtà che deve distinguere un uomo politico, allorchè si presenta candidato a chiedere il voto dei cittadini.

Mi sia consentito inoltre manifestare la perplessità che ho provato e che provo tuttora leggendo l'articolo 1 del disegno di legge in discussione: « Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando accerta l'inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio. L'inesistenza della comunione è provata soltanto dalla sussistenza di una delle cause previste dall'articolo 3 della presente legge ».

Mi pare che il secondo comma tolga ogni valore al primo, allorchè obbliga il giudice non ad accertare, a cercare cioè di rendersi umanamente certo su una situazione determinata, onde poter emettere un giudizio, ma semplicemente a visionare carte e a constatare eventuali timbrature. Orbene non credo che la nostra Costituzione abbia inteso configurare il giudice come una semplice macchina registratrice.

Infine esiste in me un altro motivo di netto dissenso dal progetto di legge Fortuna-Baslini che deriva sempre dalla Costituzione che il popolo italiano si è data liberamente dopo l'ultima guerra (e ancora una volta debbo ribadire che dobbiamo legiferare nell'ambito della nostra Costituzione, non nell'ambito di altre Costituzioni), la quale nostra Costituzione ha l'articolo 7: « I rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale ». Nei Patti lateranensi c'è l'articolo 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede che a tutti è ben noto: « Lo Stato italiano volendo ridonare all'istituto del matrimonio

che è alla base della famiglia dignità conforme alla tradizione cattolica del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili ».

È pur noto a tutti che il matrimonio disciplinato dal diritto canonico è indissolubile. Sovrana e libera qual era l'Assemblea costituente, come ha cambiato tante cose nel nostro ordinamento politico-sociale, avrebbe potuto non riconoscere più valida la Conciliazione del 1929: l'ha riconosciuta valida, invece, ed ha avuto l'approvazione del popolo italiano. Questa è la realtà e fondamentale è il principio etico: *pacta sunt servanda,* afferma l'onorevole Guido Gonella in un suo recente articolo acuto e sostanziato di storia, di filosofia, di politica, di diritto, di sociologia di cui l'illustre parlamentare è ampiamente riconosciuto maestro. « È il rispetto di questo principio » — continua l'onorevole Gonella — « che rende possibile la coesistenza. Voler introdurre il divorzio nel nostro Paese, quindi, con procedimento ordinario e non con procedimento di revisione costituzionale, non è conforme nè allo spirito, nè alla lettera della nostra Costituzione. Affermando unilateralmente che le situazioni sono cambiate e che perciò si può agire di conseguenza senza apertamente denunciare l'accordo stipulato nelle forme dovute, si mette sotto i piedi il fondamentale principio etico che prima ho citato e si rende impossibile la coesistenza.

Questo vale nei confronti di qualsiasi Stato; vale quindi nei confronti della Santa Sede, vale soprattutto nei confronti della Santa Sede, poichè la Costituzione ha consacrato accordi precisi, ossia il Concordato, e precisamente l'indissolubilità del matrimonio concordatario, ossia il 99 per cento circa dei matrimoni italiani, come affermava l'onorevole Pietro Calamandrei (basta leggere gli atti dell'Assemblea costituente del 17 aprile del 1947 a pagina 2988) allorchè dichiarava: " La indissolubilità del matrimonio concordatario voi l'avete già garantita con l'approvazione dell'articolo 7 " ».

Ho l'impressione che i divorzisti o parte di essi non tengano ben presente la storia recente della nostra Italia; non diano l'importanza dovuta alla pace religiosa faticosamente raggiunta e riconfermata con la Costituzione repubblicana. Ho l'impressione che sottovalutino la tradizione del nostro popolo, la concezione del matrimonio e della famiglia che il nostro popolo ha da secoli.

Questo disegno di legge, se approvato, inevitabilmente causerà ripercussioni enormi nella coscienza della grande maggioranza della nostra popolazione anche se può non apparire con manifestazioni chiassose, plateali; ripercussioni le cui conseguenze possono essere rovinose: ed in tali conseguenze saremo coinvolti tutti, saranno coinvolti centinaia di migliaia, milioni, in poco tempo, di figli, di giovani che da noi legislatori attendono ben altri provvedimenti idonei ad uno sviluppo completo della propria persona onde immettersi nella società preparati a dare il loro contributo ad un armonico vivere civile.

La nostra responsabilità è dunque di grande portata. A noi guardano non solo i chiassosi manifestanti portatori di cartelli con scritte in genere offensive e di bassa lega. A noi guardano milioni di cittadini, uomini e donne, che non manifestano perchè sono intimamente convinti che non è necessario, perchè sanno che gli eletti dal popolo debbono conoscere le convinzioni e la tradizione del popolo da cui provengono, in mezzo al quale vivono e di cui sono rappresentanti in Parlamento. A noi oggi guardano centinaia di migliaia di figli, di giovani. Domani un maggior numero ci giudicherà.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge non può essere approvato da me e voglio sperare che non possa essere approvato neppure dalla maggior parte dei componenti di questo Senato. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari